

COMUNE DI CODEVIGO

TITOLO 01

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 01

PREAMBOLO

01. IL COMUNE DI CODEVIGO SI COSTITUISCE ENTE AUTONOMO NELL'AMBITO DELLA SOVRANITA' REPUBBLICANA E NEL RISPETTO DELLE LEGGI CHE NE DETERMINANO FINALITA', ORGANI E FUNZIONI.

02. IL COMUNE DI CODEVIGO ASSICURA LA FRUIZIONE DEI PUBBLICI SERVIZI ISTITUZIONALI; PROMUOVE ALTRESI' LA SOLIDARIETA', LA DIGNITA' SOCIALE, L'ARMONIA DEI RUOLI, L'ORDINE ED IL DIRITTO ALLA FELICITA' DEI SUOI CITTADINI; ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AI SEGUENTI

CRITERI E PRINCIPI:

A) IL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI, SOCIALI E TERRITORIALI ESISTENTI NEL PROPRIO AMBITO E NELLA COMUNITA' NAZIONALE;

B) LA PROMOZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE DELL'INIZIATIVA ECONOMICA PUBBLICA E PRIVATA ANCHE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI FORME DI ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO E DI COOPERAZIONE;

C) IL SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA GLOBALE ED INTEGRATO DI SICUREZZA SOCIALE E DI TUTELA ATTIVA DELLA PERSONA ANCHE CON LE ATTIVITA' DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO;

D) LA TUTELA E LO SVILUPPO DELLE RISORSE NATURALI, AMBIENTALI, STORICHE E CULTURALI PRESENTI NEL PROPRIO TERRITORIO PER GARANTIRE ALLA COLLETTIVITA' UNA MIGLIORE QUALITA' DELLA VITA.

03. IL GOVERNO DEL COMUNE SI REALIZZA SECONDO LE LEGGI DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DEL VENETO AUTONOMO E SECONDO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE IN QUESTO STATUTO.

04. OGNI CITTADINO HA DIRITTO DI PRENDERE VISIONE E DI OTTENERE COPIA DI TUTTO IL CARTEGGIO DEL COMUNE NEL RISPETTO DELLE NORME FISSATE DAL REGOLAMENTO.

ART. 02

STEMMA, GONFALONE E SIGILLO

01. LO STEMMA DEL COMUNE E' QUELLO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 08 DEL 04 MARZO 1927 E SUCCESSIVAMENTE CON R.D. 23.02.1928 , ED E' RIPRODOTTO ALL'ALLEGATO "A" DEL PRESENTE STATUTO.

02. NELLE CERIMONIE UFFICIALI L'AUTORITA' COMUNALE FA USO DEL GONFALONE APPROVATO CONTESTUALMENTE AL PRESENTE STATUTO E RIPRODOTTO

NELL'ALLEGATO "B" .

02. L'USO DEL GONFALONE E' DISPOSTO ESCLUSIVAMENTE DAL SINDACO; L'USO PER SCOPI NON ISTITUZIONALI E' VIETATO.

03. NEGLI ATTI IL COMUNE DI CODEVIGO SI IDENTIFICA COME SEGUE: COMUNE DI CODEVIGO - PROVINCIA DI PADOVA.

04. NEL SIGILLO IL COMUNE DI CODEVIGO SI IDENTIFICA COME SEGUE: STEMMA DEL COMUNE ISCRITTO IN UN CERCHIO CON RIPORTATA NELLA CORONA (CIRCOLARE) LA SCRITTA COMUNE DI CODEVIGO VENETO.

ART. 03

TERRITORIO E SEDE

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE DI CODEVIGO E' COMPRESO NEL PIANO TOPOGRAFICO DI CUI ALL` ARTT. 09 DELLA LEGGE 24.12.1954 , N. 1228 .
02. LA SUPERFICIE TERRITORIALE,IDENTIFICATA NEL PROSPETTO TOPOGRAFICO ALLEGATO AL PRESENTE STATUTO SOTTO LA LETTERA "C" , E' DI 69,900 CHILOMETRI QUADRATI.
03. SONO COMUNI CONTERMINI: A SETTENTRIONE PIOVE DI SACCO E CAMPAGNA LUPIA, AD OCCIDENTE ARZERGRANDE E PONTELONGO, A MEZZOGIORNO CORREZZOLA, A LEVANTE CHIOGGIA.
04. IL TERRITORIO COMUNALE COMPRENDE LE LOCALITA' CODEVIGO (CAPOLUOGO), BOTTI, CASTELCARRO, SANTA MARGHERITA, CA' BRUSA', FOGOLANA, CONCHE, CAMBROSO, ROSARA.
05. LA SEDE LEGALE DEL COMUNE E' IL MUNICIPIO, POSTO IN CODEVIGO, VIA VITTORIO EMANUELE 03 , AL CIVICO N. 48 .
06. AL COMUNE SONO ATTRIBUITI DALL`ORDINAMENTO VIGENTE I SEGUENTI NUMERI:
 - CODICE DI AVVIAMENTO POSTALE (C.A.P.) 35020
 - CODICE FISCALE 80024660286
 - PARTITA I.V.A. 01893400281
 - NUMERAZIONE ISTAT: 033

ART. 04

ALBO COMUNALE

01. L`ALBO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI, DEI MANIFESTI, DELLE ORDINANZE E DEGLI AVVISI ALLA POPOLAZIONE DEVE ESSERE UBICATO IN LUOGO ACCESSIBILE ANCHE QUANDO GLI UFFICI COMUNALI SONO CHIUSI.
02. IL SEGRETARIO DEL COMUNE O ALTRO DIPENDENTE DA LUI DELEGATO E' RESPONSABILE DELLE AFFISSIONI.

ART. 05

FUNZIONI DEL COMUNE

01. IL COMUNE RAPPRESENTA LA POPOLAZIONE DEI CODEVIGO, NE CURA GLI INTERESSI, NE PROMUOVE E COORDINA LO SVILUPPO.
02. IL COMUNE E' TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE; ESERCITA ALTRESI', SECONDO LE LEGGI STATALI E REGIONALI, LE FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLO STATO E DALLA REGIONE; CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE E PROVVEDE, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, ALLA LORO SPECIFICAZIONE ED ATTUAZIONE.

ART. 06

FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELLA SANITA'

01. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI SANITARIE DEMANDATEGLI DALLA LEGGE ISTITUTIVA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CHE NON SIANO DI COMPETENZA DELLO STATO O DELLA REGIONE.
02. NELLO SVOLGIMENTO DELL`ATTIVITA' SANITARIA IL SINDACO, QUALE AUTORITY SANITARIA COMUNALE, ASSUME I PROVVEDIMENTI NECESSARI AD

ASSICURARE LO STATO DI BENESSERE FISICO E PSICHICO DEI CITTADINI.
03. AL FINE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA IL SINDACO E' NELLA FACOLTA' DI ACCORDARSI CON ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA, CON LA REGIONE E CON L'UNITA' SANITARIA LOCALE, ALLO SCOPO DI MEGLIO ASSICURARE IN TUTTE LE ORE DEL GIORNO E DELLA NOTTE L'ASSISTENZA MEDICA, OSTETRICA, FARMACEUTICA E QUELLA DOMICILIARE ALLE PERSONE ANZIANE E BISOGNOSE.

04. IL COMUNE PROMUOVE E PREDISPONE, IN SINERGIA CON L'ISTITUZIONE SANITARIA E QUELLA SCOLASTICA, ADEGUATI PROGRAMMI PER LA PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE E DELL' AIDS ; SI IMPEGNA INOLTRE AFFINCHÉ TOSSICODIPENDENTI E MALATI DI AIDS ABBIANO UN'ADEGUATA ASSISTENZA A TUTTI I LIVELLI.

ART. 07

FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELL'ASSISTENZA

01. IL COMUNE SVOLGE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE ED ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DI CUI AGLI ARTT. 22 E 23 DEL D.P.R. 24.07.1977 , N. 616 .

02. NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AL COMMA 01 LA GIUNTA MUNICIPALE PREDISPONE ANNUALMENTE UN PROGRAMMA DI ASSISTENZA DA APPROVARE ENTRO IL MESE DI OTTOBRE; ENTRO IL MESE DI AGOSTO IL PROGRAMMA E' PREDISPOSTO IN OGNI SUA PARTE DAL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE DEL COMUNE. FANNO PARTE DEL PROGRAMMA:

A) LA VERIFICA DELLA SITUAZIONE DI BISOGNO E LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI INDIGENTI;

B) LA VERIFICA DELLE SITUAZIONI CHE RENDONO NECESSARIO ED ISTITUZIONALMENTE OBBLIGATORIO L'INVIO DI PERSONE INABILI IN CASE DI RIPOSO E DI MINORI IN ISTITUTO;

C) LA PREDISPOSIZIONE E L'AGGIORNAMENTO DI QUANTO NECESSARIO, SUL PIANO BUROCRATICO, PER L'ALLESTIMENTO DI STRUTTURE DESTINATE AD ACCOGLIERE GLI ANZIANI E GLI INABILI. QUANTO RIPORTATO AD A) , B) E C) DEVE CONTENERE L'ESATTA INDICAZIONE DEI COSTI.

ART. 08

FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELLA CULTURA E DELL'ASSISTENZA SCOLASTICA

01. IL COMUNE RICONOSCE LA CULTURA PATRIMONIO INALIENABILE DEI CITTADINI ED EFFICACE STRUMENTO DI ELEVAZIONE SOCIALE DELLA POPOLAZIONE.

02. IL COMUNE SVOLGE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA CONCERNENTI LE STRUTTURE, I SERVIZI ED OGNI ATTIVITA' UTILE A FACILITARE L'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO E LA PROSECUZIONE DEGLI STUDI FINO AL MASSIMO GRADO.

03. L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA DEVE SVOLGERSI ANCHE SECONDO LE MODALITA' ED I TEMPI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE REGIONALE VENETA.

ART. 09

FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELLO SVILUPPO ECONOMICO

01. IL COMUNE SVOLGE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE NELLE SEGUENTI MATERIE CHE RIGUARDANO LO SVILUPPO ECONOMICO DELLA POPOLAZIONE:

- A) FIERE E MERCATI (ARTT. 54 DEL D.P.R. 24.07.1977 , N. 616);
- B) TURISMO ED INDUSTRIA ALBERGHIERA (ARTT. 60 STESSO DECRETO);
- C) AGRICOLTURA E FORESTE (ARTT. 78 STESSO DECRETO).

02. IL COMUNE PUO' FARSI PROMOTORE PRESSO GLI ISTITUTI BANCARI ED, IN PARTICOLARE, PRESSO GLI ISTITUTI DI DIRITTO PUBBLICO O A RILEVANTE PARTECIPAZIONE POPOLARE, DI AZIONI VOLTE AD ORIENTARE IL CREDITO VERSO QUELLE CATEGORIE DI ATTIVITA' CHE APPAIONO MAGGIORMENTE BISOGNOSE DI ATTENZIONE.

ART. 10

FUNZIONI DEL COMUNE IN TEMA DI EDILIZIA PUBBLICA, DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DI CONTROLLO DEL TRAFFICO STRADALE

01. LA GIUNTA COMUNALE ESERCITA LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI L'ASSEGNAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.

02. IL COMUNE SVOLGE LE FUNZIONI DI CONTROLLO, TUTELA E SORVEGLIANZA AMBIENTALE; CURA ALTRESI' L'APPLICAZIONE DELLE NORMATIVE ESISTENTI IN MATERIA DI INQUINAMENTO.

03. IL COMUNE SVOLGE ALTRESI' LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI CONTROLLO DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI SU TUTTO IL TERRITORIO ONDE ASSICURARE LA SICUREZZA DEL TRAFFICO SULLE STRADE DI USO PUBBLICO.

04. NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI SI OSSERVANO LE NORME STATALI E REGIONALI.

ART. 11

COMPITI DEL COMUNE

01. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ELETTORALI, DI ANAGRAFE, DELLO STATO CIVILE, DI STATISTICA E DI LEVA MILITARE; LE FUNZIONI RELATIVE A QUESTI SERVIZI SONO ESERCITATE DAL SINDACO O DAL SUO DELEGATO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.

02. IL COMUNE ESERCITA ALTRESI' LE ULTERIORI FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE CHE GLI VENGONO AFFIDATE DALLA LEGGE, SECONDO LA QUALE DOVRANNO ESSERE REGOLATI I NASCENTI RAPPORTI FINANZIARI ED ASSICURATE LE NECESSARIE RISORSE.

03. IL COMUNE SI IMPEGNA:

A) AD ESERCITARE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE GLI VENGONO DELEGATE DALLA REGIONE A CONDIZIONE CHE LE SPESE SOSTENUTE SIANO A TOTALE CARICO DELLA REGIONE NELL'AMBITO DEGLI STANZIAMENTI CONCORDATI ALL'ATTO DELLA DELEGA.

B) A CONSENTIRE ALLA REGIONE DI AVVALERSI DEGLI UFFICI COMUNALI SECONDO I PRINCIPI DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA A) .

TITOLO 02

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO 01

ORGANI ISTITUZIONALI

ART. 12

ORGANI

01. SONO ORGANI DEL COMUNE CON COMPITI DI AMMINISTRAZIONE E DI SERVIZIO IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, IL SINDACO.

CAPO 02

CONSIGLIO COMUNALE

ART. 13

ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

01. LE NORME RELATIVE ALLA COMPOSIZIONE, ALL'ELEZIONE, ALLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ED ALLA DECADENZA DEI CONSIGLIERI, E LA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO SONO STABILITE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

02. IL CONSIGLIO RIMANE IN CARICA NEL PIENO DELLE SUE FUNZIONI FINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO.

ART. 14

CONSIGLIERI COMUNALI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA' DI CODEVIGO ED OPERANO SENZA VINCOLO DI MANDATO.

02. ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA CONVALIDA OVVERO, IN CASO DI SURROGAZIONE, NON APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO LA RELATIVA DELIBERAZIONE.

03. NELLA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI, CHE DOVRA' AVVENIRE NEL TERMINE DI GIORNI 10 DALLE ELEZIONI STESSE E PRIMA DI DELIBERARE SU QUALSIASI ALTRO OGGETTO, IL CONSIGLIO DEVE ESAMINARE LE CONDIZIONI DEGLI ELETTI A NORMA DEL T.U. 16.05.1960 , N. 570 E DELLA L. 23.04.1981 , N. 154 , E DICHIARARE LA INELEGGIBILITA' E LA INCOMPATIBILITA' DEI CONSIGLIERI ELETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI SUSSISTA ALCUNA DELLE CAUSE IVI PREVISTE, PROVVEDENDO ALLE SOSTITUZIONI.

04. L'ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA CONVALIDA DEGLI ELETTI COMPRENDE, ANCHE SE NON ESPLICITAMENTE INDICATO, LA SURROGAZIONE DEGLI INELEGGIBILI E L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA DECADENZA DEGLI INCOMPATIBILI.

05. SPETTA D'UFFICIO AL SINDACO PRO-TEMPORE L'IMPUGNAZIONE, DAVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DELLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE IN CUI E' COMPRESO IL COMUNE DI CODEVIGO, DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE IN MATERIA DI ELEGGIBILITA' DEI CONSIGLIERI COMUNALI.

06. LA POSIZIONE GIURIDICA DEI CONSIGLIERI E' REGOLATA DALLA LEGGE; LA QUALIFICA ED IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI SONO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO; LA DESIGNAZIONE DEI CAPIGRUPPO AVVIENE NE TEMPI E NEI MODI STABILITI DAL REGOLAMENTO.

07. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO AD OTTENERE DAGLI ORGANI E DAGLI UFFICI COMUNALI TUTTI GLI ATTI, TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL LORO MANDATO; ESSI SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI SPECIFICAMENTE INDICATI DALLA LEGGE.

08. L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA E' DISCIPLINATO

CON APPOSITO REGOLAMENTO.

09. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO D'INIZIATIVA SU OGNI OGGETTO SOTTOPOSTO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO; HANNO ALTRESI' IL DIRITTO DI FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI OSSERVANDO LE PROCEDURE STABILITE DAL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

10. LE INDENNITA' SPETTANTI AI CONSIGLIERI PER L'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI SONO DELIBERATI ENTRO I LIMITI STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 15

COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO E' L'ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO DEL COMUNE DI CODEVIGO.

02. LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO SONO STABILITE E DETERMINATE DALLA LEGGE.

03. IL CONSIGLIO ESERCITA L'AUTONOMIA FINANZIARIA E LA POTESTA' REGOLAMENTARE NELL'AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA.

04. LE DELIBERAZIONI IN ORDINE AGLI ATTI FONDAMENTALI DETERMINATI DALLA LEGGE NON POSSONO ESSERE ADOTTATE IN VIA D'URGENZA E/O ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE.

05. OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO DEVE RISULTARE SCRITTA E REDATTA NELLA FORMA RITUALE AGLI ATTI DELLA SEDUTA ENTRO LO STESSO GIORNO NEL QUALE VENGONO NOTIFICATI AI CONSIGLIERI GLI AVVISI DI CONVOCAZIONE; IL TESTO DELLA PROPOSTA E' SOTTOSCRITTO DALL'ISTRUTTORE, DAL SINDACO ED EVENTUALMENTE DAL CONSIGLIERE RELATORE.

06. ALLA PROPOSTA ED AL SUCCESSIVO ATTO DELIBERATIVO DEVONO ESSERE SEMPRE ALLEGATI I PARERI OBBLIGATORI PREVISTI DALL' ARTT. 53 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

07. IL CONSIGLIO DESIGNA, NOMINA E REVOCA I PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI; I RELATIVI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE ADOTTATI ENTRO 45 GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI DECADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO. IN CASO DI MANCATA DELIBERAZIONE PROVVEDE IL SINDACO NEI MODI E TERMINI DI CUI ALL' ARTT. 39 DEL PRESENTE STATUTO.

08. SPETTA AL CONSIGLIO COMUNALE LA NOMINA DI TUTTE LE COMMISSIONI. OGNI VOLTA CHE IL CONSIGLIO DEVE DESIGNARE O NOMINARE PROPRI RAPPRESENTANTI IN ENTI, COMMISSIONI ED ORGANISMI E DELLA RAPPRESENTANZA COMUNALE SIANO CHIAMATI A FAR PARTE, IN FORZA DI LEGGI O REGOLAMENTI, ANCHE MEMBRI DELLA MINORANZA, I RAPPRESENTANTI MEDESIMI SONO ELETTI A SCRUTINIO SEGRETO CON VOTO LIMITATO AD UNO.

ART. 16

SESSIONI E CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO

01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO SI SVOLGE IN SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE. SONO SESSIONI ORDINARIE QUELLE AVENTI TRA GLI

OGGETTI DA TRATTARE ALCUNA DELLE MATERIE INDICATE ALL` ARTT. 32 ,
COMMA 02 , LETTERA B , DELLA L. 08.06.90 , N. 142 ; SONO SESSIONI
STRAORDINARIE LE ALTRE.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE IN VIA STRAORDINARIA PER
DETERMINAZIONE DEL SINDACO O SU RICHIESTA DELLA GIUNTA O DI ALMENO
UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI; LE RICHIESTE SI INTENDONO SCRITTE E
SOTTOSCRITTE NONCHE' ACCOMPAGNATE DALLA PROPOSTA DEI
PROVVEDIMENTI DA ASSUMERE.

04. LA CONVOCAZIONE DA PARTE DEL SINDACO SEGUE NEL TERMINE DI 10
GIORNI.

05. SPETTA AL SINDACO LA FORMULAZIONE DELL`ORDINE DEL GIORNO, LA
CONVOCAZIONE E LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO; IN CASO DI ASSENZA,
DECADENZA, MORTE O IMPEDIMENTO DEL SINDACO LE FUNZIONI INDICATE NEL
PRESENTE COMMA VENGONO SVOLTE DAL SINDACO VICARIO; NEL CASO DI
PROPOSTE AGGIUNTIVE ALL`ORDINE DEL GIORNO GIA' PUBBLICATO E
NOTIFICATO, QUESTE NON POSSONO ESSERE POSTE IN DELIBERAZIONE SE NON 24
ORE DOPO AVERNE DATO AVVISO A TUTTI I CONSIGLIERI.

06. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVVIENE MEDIANTE
AFFISSIONE DELL`AVVISO ALL`ALBO COMUNALE E CONTEMPORANEA
NOTIFICAZIONE

DELLA RELATIVA COPIA AL DOMICILIO DEI SINGOLI CONSIGLIERI.

07. OGNI CONSIGLIERE COMUNALE DEVE DESIGNARE IL RISPETTIVO DOMICILIO
ALL`INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE NELLA PRIMA SEDUTA DOPO LE
ELEZIONI.

08. I TERMINI PER LA NOTIFICA AI CONSIGLIERI DEGLI AVVISI DI CONVOCAZIONE
DEL CONSIGLIO SONO COSI' STABILITI:

- ALMENO 05 GIORNI PRIMA PER LE SESSIONI ORDINARIE;
- ALMENO 03 GIORNI PRIMA PER LE SESSIONI STRAORDINARIE.

09. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ESSERE CONVOCATO D`URGENZA CON AVVISI
DA RECAPITARE AI DOMICILI DI CUI SOPRA ALMENO 24 ORE PRIMA
DELLA RIUNIONE.

10. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE NELL`APPOSITA AULA ALL`INTERNO
DEL MUNICIPIO SALVA LA POSSIBILITA' DI RIUNIONI IN OGNI ALTRA
LOCALITA' DEL TERRITORIO COMUNALE COMPATIBILE CON LE ESIGENZE DI
PUBBLICITA', DI SICUREZZA E DI ORDINE PUBBLICO.

11. LE DECISIONI IN ORDINE ALLE RIUNIONI IN SEDI DIVERSE DAL MUNICIPIO
SONO DISPOSTE DAL SINDACO, SENTITI I CAPIGRUPPO.

ART. 17

ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE

01. NELL`ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE, NEL RISPETTO DELLA
LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO, IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA I
REGOLAMENTI PROPOSTI DALLA GIUNTA PER L`ORGANIZZAZIONE ED IL
CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI DI
PARTECIPAZIONE, PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI E PER
L`ESERCIZIO DELLE FUNZIONI SPETTANTI AL COMUNE.

02. I REGOLAMENTI SONO VOTATI ARTICOLO PER ARTICOLO E QUINDI NEL LORO
INSIEME.

03. I REGOLAMENTI, DIVENUTI ESECUTIVI, AI SENSI DELL` ARTT. 46 DELLA L.
08.06.90 N. 142 , SONO PUBBLICATI ALL`ALBO DEL COMUNE PER

15 GIORNI CONSECUTIVI ED ENTRANO IN VIGORE DOPO TALE PUBBLICAZIONE.
04. COPIA DEI REGOLAMENTI COMUNALI E' TRASMESSA AL COMMISSARIO DEL GOVERNO ALLA REGIONE PER IL TRAMITE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE.

ART. 18

COMMISSIONI COMUNALI PERMANENTI E SPECIALI

01. ALL'INIZIO DI OGNI TORNATA AMMINISTRATIVA IL CONSIGLIO ISTITUISCE NEL SUO SENO COMMISSIONI CONSULTIVE PERMANENTI COMPOSTE DI UN NUMERO MASSIMO DI SEI MEMBRI DUE DEI QUALI ESPRESSIONE DELLA MINORANZA.

02. LE VOTAZIONI PER LA NOMINA DELLE RAPPRESENTANZE CONSILIARI NELLE COMMISSIONI VENGONO ESEGUITE PER SCHEDA SEGRETA E CON VOTO LIMITATO AD UNO.

03. LE NORME SULLA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI SONO FISSATE DALL'APPOSITO REGOLAMENTO.

04. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI OGNI QUALVOLTA QUESTI LO RICHIEDANO.

05. LE COMMISSIONI ESAMINANO PREVENTIVAMENTE, ANCHE D'IMPULSO DEL SINDACO, LE PIU' IMPORTANTI QUESTIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE ED ESPRIMONO SU DI ESSE, PER ISCRITTO, IL PROPRIO PARERE.

06. LE COMMISSIONI CONCORRONO, NEI MODI E NEI LIMITI STABILITI DA REGOLAMENTO, ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL CONSIGLIO.

07. LE COMMISSIONI HANNO PIENA FACOLTA' DI CHIEDERE L'INTERVENTO ALLE PROPRIE RIUNIONI DEL SINDACO, DEI MEMBRI DELLA GIUNTA E, PREVIA COMUNICAZIONE AL SINDACO, DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI.

08. IL CONSIGLIO HA FACOLTA' DI ISTITUIRE, OGNI QUALVOLTA LO RITENGA OPPORTUNO, COMMISSIONI SPECIALI E D'INCHIESTA.

ART. 19

COMMISSIONE PER IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

01. IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO NE DETERMINA LE NORME DI FUNZIONAMENTO.

02. IL CONSIGLIO NOMINA UNA PROPRIA COMMISSIONE PER IL REGOLAMENTO INTERNO, SU DESIGNAZIONE DEI GRUPPI IN RELAZIONE ALLA LORO COMPOSIZIONE NUMERICA ED IN MODO DA GARANTIRE LA PRESENZA IN ESSA, CON DIRITTO DI VOTO, DI ALMENO UN RAPPRESENTANTE PER OGNI GRUPPO.

03. LA COMMISSIONE ESAMINA PREVENTIVAMENTE TUTTE LE PROPOSTE SULLE NORME DA INSERIRE NEL REGOLAMENTO, LE COORDINA IN UNO SCHEMA REDATTO IN ARTT. E LE SOTTOPONE, CON PROPRIO PARERE, ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO.

04. LA COMMISSIONE E' NOMINATA PER L'INTERA DURATA DEL CONSIGLIO E, OLTRE AL COMPITO DELLA FORMAZIONE DEL REGOLAMENTO, HA ANCHE QUELLO DI CURARNE L'AGGIORNAMENTO.

05. IL CONSIGLIO APPROVA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI ED A SCRUTINIO PALESE, ARTICOLO PER ART. E CON VOTAZIONE

FINALE COMPLESSIVA, IL PROPRIO REGOLAMENTO E LE RELATIVE MODIFICAZIONI.

ART. 20

INTERVENTO DEI CONSIGLIERI PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

01. IL CONSIGLIO DELIBERA CON L'INTERVENTO DI ALMENO LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, SALVO I CASI PER I QUALI LA LEGGE, IL PRESENTE STATUTO O IL REGOLAMENTO PREVEDANO UNA DIVERSA MAGGIORANZA.

02. QUANDO LA PRIMA CONVOCAZIONE SIA ANDATA DESERTA, NON ESSENDOSI RAGGIUNTO IL NUMERO DEI PRESENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, NELLA SECONDA CONVOCAZIONE, CHE AVRA' LUOGO IN ALTRO GIORNO, LE DELIBERAZIONI SONO VALIDE PURCHE' INTERVENGANO 04 CONSIGLIERI.

03. I CONSIGLIERI CHE, SENZA GIUSTIFICAZIONE, NON INTERVENGONO A TRE ADUNANZE CONSECUTIVE, SONO DICHIARATI DECADUTI DALL'UFFICIO, CON PROVVEDIMENTO DEL SINDACO DA NOTIFICARE NELLE FORME DI LEGGE AI CONSIGLIERI DECADUTI ED AI CAPIGRUPPO.

04. LE GIUSTIFICAZIONI DELL'ASSENZA, PRESENTATE PER ISCRITTO DALL'INTERESSATO, O, IN SUA VECE, DA UN SUO FAMILIARE O DAL CAPO DEL GRUPPO CONSILIARE D'APPARTENENZA, DEVONO PERVENIRE ALLA SEGRETERIA DEL COMUNE ENTRO GIORNI 10 DA QUELLO DELLA SEDUTA.

ART. 21

ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI

01. I CONSIGLIERI DEBONO ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE ALLE DELIBERAZIONI PER LITI E CONTABILITA' PROPRIE VERSO IL COMUNE E VERSO LE AZIENDE COMUNALI DEL MEDESIMO AMMINISTRATE O SOGGETTE ALLA SUA VIGILANZA, COME PURE QUANDO DI TRATTA DI INTERESSE PROPRIO O DI INTERESSE, LITI O CONTABILITA' DEI LORO PARENTI O AFFINI FINO AL QUARTO GRADO CIVILE O DI CONFERIRE AI MEDESIMI IMPIEGHI O INCARICHI PROFESSIONALI.

02. SI ASTENGONO PURE DAL PRENDERE PARTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE IN SERVIZIO, ESAZIONI DI DIRITTI, SOMMINISTRAZIONI OD APPALTI DI OPERE NELL'INTERESSE DEL COMUNE O DEGLI ENTI SOGGETTI ALLA LORO AMMINISTRAZIONE O TUTELA.

03. L'ASTENSIONE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO COMPORTA L'ABBANDONO DELL'AULA CONSILIARE DURANTE LA TRATTAZIONE DELL'OGGETTO.

ART. 22

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DI TUTTE LE COMMISSIONI COMUNALI SONO PUBBLICHE, SALVI I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 23

PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI

01. LE ADUNANZE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SONO

PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO, CIOE' DAL CONSIGLIERE CHE HA OTTENUTO NELLE ELEZIONI LA CIFRA ELETTORALE PIU' ALTA.

02. LE ADUNANZE PER LA TRATTAZIONE DEGLI OGGETTI PREVISTI ALL` ARTT. 37 DELLA L. 08.06.1990 , N. 142 , SONO PRESIEDUTE DAL SINDACO;
IN SUA ASSENZA, NELL`ORDINE: DAL SINDACO VICARIO E DAGLI ASSESSORI IN CARICA SECONDO L`ETA' INIZIANDO DAL PIU' ANZIANO; IN LORO ASSENZA LE ADUNANZE SONO PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE CHE, FRA I PRESENTI, HA CONSEGUITO LA CIFRA ELETTORALE PIU' ALTA.

ART. 24

VOTAZIONI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

01. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON VIENE ADOTTATA IN SEDUTA VALIDA E CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI.

02. NON SI COMPUTANO TRA I VOTANTI COLORO CHE SI ASTENGONO DALLA VOTAZIONE.

03. LE VOTAZIONI SONO PALESI.

04. LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE E QUELLE PER LA NOMINA DI COMMISSIONI E DI RAPPRESENTANZE SI PRENDONO A SCRUTINIO SEGRETO.

05. LE SCHEDE BIANCHE, LE NULLE E LE NON LEGGIBILI SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI.

06. CHI PRESIEDE LA SEDUTA E' TENUTO AL RISPETTO DELL`ORDINE DEL GIORNO, CHE DEVE RESTARE NELLA FORMULAZIONE CONTENUTA NELL`AVVISO DI CONVOCAZIONE.

07. NESSUNA DELIBERAZIONE PUO' ESSERE ASSUNTA SU OGGETTI NON ESPRESSAMENTE INDICATI NELL`ORDINE DEL GIORNO, A PENA DI NULLITA'.

ART. 25

VERBALIZZAZIONE

01. APPARTIENE ESCLUSIVAMENTE AL SEGRETARIO DEL COMUNE LA FUNZIONE VERBALIZZANTE NELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO.

02. I VERBALI DI DELIBERAZIONE VENGONO SOTTOSCRITTI DAL SEGRETARIO DEL COMUNE E DAL PRESIDENTE DELLA RIUNIONE.

03. I VERBALI DI DELIBERAZIONE VENGONO APPROVATI DAL CONSIGLIO NELLA RIUNIONE IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA.

04. IL CONSIGLIO PUO' SCEGLIERE UNO DEI SUOI MEMBRI A SVOLGERE LE FUNZIONI DI SEGRETARIO UNICAMENTE ALLO SCOPO DI DELIBERARE SOPRA UN DETERMINATO OGGETTO E CON L`OBBLIGO DI FARNE ESPRESSA MENZIONE NEL VERBALE MA SENZA SPECIFICARNE I MOTIVI.

05. IL PROCESSO VERBALE INDICA I PUNTI PRINCIPALI DELLA DISCUSSIONE ED IL NUMERO DEI VOTI RESI A FAVORE E CONTRO OGNI PROPOSTA.

06. OGNI CONSIGLIERE HA DIRITTO CHE, A SUA RICHIESTA, NEL VERBALE SI FACCIA CONSTARE DEL SUO VOTO E DEI MOTIVI DEL MEDESIMO. IL REGOLAMENTO STABILISCE:

A) LE MODALITA' DI APPROVAZIONE DEL PROCESSO VERBALE E DI INSERIMENTO IN ESSO DELLE RETTIFICAZIONI EVENTUALMENTE RICHIESTE DAI CONSIGLIERI;

B) LE MODALITA' SECONDO CUI IL PROCESSO VERBALE PUO' DARSI PER LETTO.

ART. 26

PUBBLICAZIONI DELLE DELIBERAZIONI

01. TUTTE LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEVONO ESSERE PUBBLICATE MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO PER 15 GIORNI CONSECUTIVI, SALVO SPECIFICA DISPOSIZIONE DI LEGGE.
02. L'ATTESTAZIONE DELL'AFFISSIONE ALL'ALBO COMUNALE DA PARTE DEL MESSO DEVE RISULTARE SULL'ATTO DELIBERATIVO.
03. LA CERTIFICAZIONE RIGUARDO ALL'INTERVENUTA PUBBLICAZIONE APPARTIENE AL SEGRETARIO DEL COMUNE.

CAPO 03

GIUNTA COMUNALE E SINDACO

ART. 27

ELEZIONI DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

01. IL SINDACO E LA GIUNTA SONO ELETTI DAL CONSIGLIO NEL SUO SENSO, NELLA PRIMA ADUNANZA IMMEDIATAMENTE DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI, SECONDO LE MODALITA' FISSATE DALL' ARTT. 34 DELLA L. 08.06.1990 , N. 142 E DAL PRESENTE STATUTO.
02. NON PUO' PROCEDERSI ALLE VOTAZIONI PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SE NON SIANO STATI PRIMA CONVALIDATI TUTTI I CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.
03. L'ELEZIONE DEVE AVVENIRE A SCRUTINIO PALESE NEL TERMINE PERENTORIO DI 60 GIORNI DI CUI ALL' ARTT. 34 , COMMA 02 , DELLA L. 08.06.1990 , N. 142 E CON L'OSSERVANZA DELLE NORME PREVISTE DAL MEDESIMO ARTICOLO.
04. L'ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. A TAL FINE VENGONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN TRE DISTINTE SEDUTE, ENTRO IL TERMINE DI CUI ALL' ARTT. 34 , COMMA 02 , DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 . QUALORA IN NESSUNA DI ESSA SI RAGGIUNGA LA MAGGIORANZA PREDETTA, IL CONSIGLIO VIENE SCIOLTO A NORMA DELL' ARTT. 39 , COMMA 01 , LETT. B) , N. 01) DELLA LEGGE CITATA.
05. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO. LA PRIMA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA ENTRO 10 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA. L'ELEZIONE HA LUOGO SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI E CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALL'UFFICIO DI SINDACO E DI ASSESSORE, ED A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALL'UFFICIO DI SINDACO.
07. QUALORA IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO NON SIA STATO DEPOSITATO NELLA SEGRETERIA DEL COMUNE ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA, LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI HA DIRITTO DI CHIEDERE E DI OTTENERE IL DIFFERIMENTO DELLA SEDUTA AL GIORNO SEGUENTE.
08. NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO I PRESENTATORI DEVONO INDICARE I CRITERI DI FATTIBILITA' DEL PROGRAMMA IN RELAZIONE ALLE RISORSE FINANZIARIE DEL COMUNE.

ART. 28

GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE ED ESERCITA LE FUNZIONI CONFERITELE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI STATALI E REGIONALI, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

02. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA CONVOCA E LA PRESIEDE, E DA SEI ASSESSORI; DUE ASSESSORI POTRANNO ESSERE NOMINATI TRA CITTADINI NON CONSIGLIERI PURCHE' ELEGGIBILI ED IN POSSESSO DI REQUISITI DI PRESTIGIO PROFESSIONALE E DI COMPETENZA AMMINISTRATIVA: GLI STESSI PARTECIPANO ALLE SEDUTE CONSILIARI SENZA DIRITTO DI VOTO.

03. IN CASO DI ASSENZA OD IMPEDIMENTO DEL SINDACO LA CONVOCAZIONE E LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA SPETTANO, NELL'ORDINE, AL SINDACO VICARIO E ALL'ASSESSORE PIU' ANZIANO D'ETA'.

ART. 29

ELEZIONE E DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA

01. L'ELEZIONE DELLA GIUNTA AVVIENE CONTESTUALMENTE CON QUELLA DEL SINDACO NEI MODI E NEI TERMINI INDICATI DALLA LEGGE E DALL' ARTT. 27 DEL PRESENTE STATUTO.

02. LE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' ALL'UFFICIO DI ASSESSORE COMUNALE SONO STABILITE DALLA LEGGE.

03. OLTRE AI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DAL COMMA PRECEDENTE NON POSSONO FAR PARTE CONTEMPORANEAMENTE ALLA GIUNTA GLI ASCENDENTI ED I DISCENDENTI, L'ADOTTANTE E L'ADOTTATO E GLI AFFINI DI PRIMO GRADO.

04. LA GIUNTA RIMANE IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA E DEL NUOVO SINDACO.

05. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELLA GIUNTA CON EFFETTO DALLA ELEZIONE DELLA NUOVA.

06. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO SU UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA LE DIMISSIONI DELLA STESSA.

ART. 30

MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA

01. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA; DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI UN NUOVO PROGRAMMA POLITICO AMMINISTRATIVO, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA CONFORMEMENTE A QUANTO PREVEDE L' ARTT. 37 DELLA L. 08.06.1990 , N. 142 .

03. LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI 05 GIORNI E NON OLTRE 10 GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE. IN CASO DI INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO ENTRO IL

TERMINE MASSIMO DI 10 GIORNI, IL SEGRETARIO COMUNALE NE RIFERISCE AL PREFETTO PERCHE' QUESTI PROVVEDA ALLA CONVOCAZIONE NEI MODI E NEI TERMINI STABILITI DALL' ARTT. 36 , COMMA 04 , DELLA L.

08.06.1990 , N. 142 .

04. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO CON LA MOZIONE STESSA.

05. IL SINDACO E GLI ASSESSORI DELLA GIUNTA USCENTE POSSONO ESSERE ELETTI COME COMPONENTI DELLA NUOVA GIUNTA; IL SINDACO CONFERMATO AI SENSI DEL PRESENTE ARTICOLO E' ESONERATO DALL'OBBLIGO DEL GIURAMENTO DAVANTI AL PREFETTO.

ART. 31

CESSAZIONE DI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA

01. GLI ASSESSORI CESSANO DALLA CARICA:

- A) PER MORTE;
- B) PER DIMISSIONI;
- C) PER DECADENZA;
- D) PER REVOCA.

02. IL CONSIGLIO PROCEDE ALLA REVOCA DEI SINGOLI ASSESSORI SU PROPOSTA DEL SINDACO NELLE SEGUENTI IPOTESI:

- A) QUANDO STATI DI CONFLITTUALITA' O DI DISSIDIO VENGANO RITENUTI INSANABILI E PREGIUDIZIEVOLI AL BUON ANDAMENTO AMMINISTRATIVO ED AL PRINCIPIO DI COLLEGIALITA';
- B) QUANDO L'ASSESSORE NON INTERVIENE A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO; LA GIUSTIFICAZIONE DEVE PERVENIRE PER ISCRITTO ALLA SEGRETERIA DEL COMUNE ENTRO 05 GIORNI DECORRENTI DA QUELLO DELLA TERZA ASSENZA.

03. GLI ASSESSORI SINGOLI DECADONO DALLA CARICA NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE; LA DECADENZA E' DICHIARATA DAL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DEL SINDACO.

04. ALLA SOSTITUZIONE DEGLI ASSESSORI DECEDUTI, DIMESSI, DECADUTI, REVOCATI O CESSATI PER ALTRA CAUSA PROVVEDE, NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO COMUNALE, CON VOTAZIONE A SCRUTINIO PALESE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 32

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E' COLLEGIALE, FERME RESTANDO LE ATTRIBUZIONI DELEGATE E LE CONSEGUENTI RESPONSABILITA' DEI SINGOLI ASSESSORI.

02. LA GIUNTA E' CONVOCATA DAL SINDACO IL QUALE FISSA GLI OGGETTI DA TRATTARE E LE DELIBERAZIONI DA ASSUMERE, SENTITI I VARI ASSESSORI.

03. IL SINDACO DIRIGE E COORDINA L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA, NE ASSICURA L'UNITA' DELL'INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO E LA COLLEGIALE RESPONSABILITA' DI DECISIONE DELLA STESSA.

04. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DI ALMENO 04 DEI SUOI COMPONENTI, SINDACO COMPRESO, ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI.

05. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE.

06. NELLE VOTAZIONI PALESI ED IN CASO DI PARITA' DI VOTI PREVALE QUELLO DI CHI PRESIEDE LA SEDUTA.
07. IL RISULTATO DELLE VOTAZIONI DELLE DELIBERAZIONI VIENE DAL SINDACO ACCERTATO, PROCLAMATO E COMUNICATO AL SEGRETARIO VERBALIZZANTE.
08. SONO ASSUNTE A VOTAZIONE PALESE TUTTE LE DELIBERAZIONI RELATIVE ALL'ATTRIBUZIONE DI CONSULENZE LEGALI ED AMMINISTRATIVE, DI INCARICHI TECNICI E DI DIFESA DEGLI INTERESSI COMUNALI.
09. SONO ASSUNTE PER SCHEDA SEGRETA ESCLUSIVAMENTE LE VOTAZIONI SU DELIBERAZIONI PER LE QUALI TALE PROCEDURA VENGA RICHIESTA DA ALMENO 04 COMPONENTI.
10. OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA DEVE RISULTARE SCRITTA AGLI ATTI DELLA SEDUTA, SOTTOSCRITTA DAL CAPO DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA COMPETENTE, DAL SINDACO E DALL'ASSESSORE RELATORE; LA PROPOSTA DEVE ESSERE CORREDATA DEL PARERE, IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, RISPETTIVAMENTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E DAL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA, NONCHE' DAL SEGRETARIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA'. I PARERI SONO INSERITI NELLA DELIBERAZIONE.
11. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA, REDIGE IL VERBALE DELL'ADUNANZA, CHE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO DAL SINDACO O DA CHI, IN SUA VECE, PRESIEDE LA SEDUTA, E DAL SEGRETARIO STESSO, IL QUALE CURA LA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ALL'ALBO PRETORIO.

ART. 33

COMPETENZE DELLA GIUNTA

01. COMPETE ALLA GIUNTA COMUNALE:

- A) COMPIERE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE, PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO, DEL SINDACO, DEL SEGRETARIO E DEI FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI COMUNALI;
- B) RIFERIRE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA' ED ATTUARNE GLI INDIRIZZI GENERALI;
- C) SVOLGERE AZIONE PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO.

02. NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PROPOSITIVA, LA GIUNTA:

- A) PREDISPONE IL BILANCIO DI PREVISIONE ED IL CONTO CONSUNTIVO DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO;
- B) PREDISPONE I PROGRAMMI, I PIANI FINANZIARI, I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, I PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI, I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE E LE EVENTUALI DEROGHE;
- C) PROPONE I REGOLAMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO;
- D) PROPONE AL CONSIGLIO LE CONVENZIONI CON GLI ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E CON LA REGIONE, LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE, L'ASSUNZIONE DI PUBBLICI SERVIZI E LA FORMA DELLA LORO GESTIONE; PROPONE ALTRESI' L'ISTITUZIONE E

L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI E LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;

E) PROPONE AL CONSIGLIO L'ASSUNZIONE DI MUTUI, GLI ACQUISTI, LE PERMUTE E LE VENDITE IMMOBILIARI, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI.

03. NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ESECUTIVA SPETTA ALLA GIUNTA:

A) ADOTTARE TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI OCCORRENTI PER L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO;

B) CONCHIUDERE I CONTRATTI DELIBERATI IN LINEA DI MASSIMA DAL CONSIGLIO;

C) AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE GLI APPALTI, LE CONCESSIONI DI SERVIZI E LE FORNITURE;

D) MODIFICARE IL REGIME TARIFFARIO, FISCALE E CONTRIBUTIVO DEL COMUNE IN RELAZIONE ALLE NECESSITA' DEL BILANCIO;

E) APPROVARE LE PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE RELATIVAMENTE A LAVORI PUBBLICI, NEI LIMITI DI LEGGE E SENZA STRAVOLGERE GLI INDIRIZZI FISSATI IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO.

04. APPARTIENE ALLA GIUNTA DELIBERARE LE VARIAZIONI AL BILANCIO CONSISTENTI IN PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO E DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE E DISPORRE L'UTILIZZAZIONE DELLE SOMME PRELEVATE; ALLO STESSO MODO LA GIUNTA DELIBERA I PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA.

ART. 34

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA ASSUNTE D'URGENZA E DI IMMEDIATA ESECUTIVITA'

01. TUTTE LE DELIBERAZIONI DICHIARATE URGENTI E TUTTE LE DELIBERAZIONI DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE DEVONO PERVENIRE ALL'ORGANO DI CONTROLLO ENTRO 05 GIORNI DA QUELLO DELLA LORO ADOZIONE, A PENA DI DECADENZA. LA TRASMISSIONE ALL'ORGANO DI CONTROLLO

SPETTA AL FUNZIONARIO ADDETTO AL COORDINAMENTO DELLA SEGRETERIA.

02. LA GIUNTA PUO', IN CASO D'URGENZA E SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITA', PRENDERE DELIBERAZIONI ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO.

03. L'URGENZA, DETERMINATA DA CAUSE NUOVE E POSTERIORE ALL'ULTIMA ADUNANZA CONSILIARE, DEVE ESSERE TALE DA NON CONSENTIRE LA TEMPESTIVA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO.

04. LA RATIFICA DEL CONSIGLIO DEVE INTERVENIRE NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI A PENA DI DECADENZA.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE, OVE NEGHI LA RATIFICA O MODIFICHI LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA, ADDOTTA I NECESSARI PROVVEDIMENTI NEI RIGUARDI DEI RAPPORTI GIURIDICI EVENTUALMENTE SORTI PER EFFETTO DELLE DELIBERAZIONI NON RATIFICATE O MODIFICATE.

ART. 35

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

01. LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SONO PUBBLICATE MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO DA PARTE DEL MESSO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI SALVO SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

02. SI APPLICA ALLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA IL DISPOSTO DELL' ARTT. 26 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 36

IL SINDACO

01. IL SINDACO E' CAPO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED UFFICIALE DI GOVERNO.

02. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

03. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI IL SINDACO PRESTA GIURAMENTO DAVANTI AL PREFETTO DELLA PROVINCIA SECONDO LA FORMULA DI CUI ALL' ARTT. 11 DEL T.U. 10.01.1957 , N. 03 ; NEL FRATTEMPO LE FUNZIONI DI SINDACO VENGONO CONSERVATE DAL SINDACO USCENTE.

04. LA LEGGE STABILISCE LE CONSEGUENZE DELL' OMESSO O RITARDATO GIURAMENTO.

05. LE DIMISSIONI DEL SINDACO E DI OLTRE META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELLA GIUNTA CON DECORRENZA DALLA DATA DELLA

RELATIVA ISCRIZIONE AL REGISTRO DI PROTOCOLLO DEL COMUNE O DELLA LORO VERBALIZZAZIONE SE ESPRESSE NEL CORSO DI SEDUTE DEL CONSIGLIO O DELLA GIUNTA; DA TALE DATA DECORRE IL TERMINE PER L' ELEZIONE DEL NUOVO SINDACO E DELLA NUOVA GIUNTA DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 37

COMPETENZE DEL SINDACO QUALE CAPO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE

01. IL SINDACO, QUALE CAPO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE:

A) RAPPRESENTA IL COMUNE;

B) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE;

C) CONVOCA E PRESIEDE LA GIUNTA;

D) DISTRIBUISCE TRA GLI ASSESSORI GLI AFFARI SUI QUALI LA GIUNTA DEVE DELIBERARE, IN RELAZIONE ALLE DELEGHE RILASCIATE AI SENSI DELL' ARTT. 38 ;

E) VIGILA SULLO SVOLGIMENTO DELLE PRATICHE AFFIDATE A CIASCUN ASSESSORE E NE FIRMA I PROVVEDIMENTI ANCHE PER MEZZO DELL' ASSESSORE DA LUI DELEGATO;

F) STABILISCE GLI ARGOMENTI DA TRATTARSI NELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA.

G) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI E VIGILA ACCHE' I RELATIVI RESPONSABILI DIANO ESECUZIONE ALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA;

H) STIPULA I CONTRATTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO DEL COMUNE, DELIBERATI DAL CONSIGLIO E DALLA GIUNTA, NONCHE' GLI ACCORDI DI CUI ALL' ARTT. 11 DELLA LEGGE 07.08.1990 , N. 241 ;

I) IMPARTISCE LE DIRETTIVE NELL' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE, VIGILA SULL' ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E ADOTTA I PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI ED APPLICA AI TRASGRESSORI LE PAG. 15 SANZIONI

PECUNIARIE AMMINISTRATIVE SECONDO LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTT. DA 106 A 110 DEL T.U. 03.03.1934 , N. 383 E DELLA LEGGE 24.11.1981 , N. 689 ;

L) RILASCIATA ATTESTATI DI NOTORIETA', STATI DI FAMIGLIA, CERTIFICATI DI INDIGENZA;

M) RAPPRESENTA IL COMUNE DI CODEVIGO IN GIUDIZIO SIA COME ATTORE CHE COME CONVENUTO; PROMUOVE DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA, SALVO RIFERIRNE ALLA GIUNTA NELLA PRIMA SEDUTA, I PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI E LE AZIONI POSSESSORIE;

N) SOVRINTENDE A TUTTI GLI UFFICI, I SERVIZI E GLI ISTITUTI COMUNALI;

O) SOSPENDE, NEI CASI D'URGENZA, I DIPENDENTI COMUNALI RIFERENDONE ALLA GIUNTA ED ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI APPARTENENZA DEI SOSPESI;

P) COORDINA, NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI IMPARTITI DAL CONSIGLIO, GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DEI SERVIZI PUBBLICI ALLO SCOPO DI ARMONIZZARE L'ESPLICAZIONE DEI SERVIZI ALLE NECESSITA' COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI.

02. IL SINDACO ESERCITA INOLTRE LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DALLE LEGGI, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI E SOVRINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBITE O DELEGATE AL COMUNE.

ART. 38

DELEGAZIONI DEL SINDACO

01. CON APPOSITO PROVVEDIMENTO SCRITTO E REGISTRATO AL PROTOCOLLO DEL COMUNE IL SINDACO NOMINA UN ASSESSORE SINDACO VICARIO CON LA DELEGA A SOSTITUIRLO IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO.

02. IL SINDACO HA FACOLTA' DI ASSEGNARE, CON SUO PROVVEDIMENTO SCRITTO, AD OGNI ASSESSORE, FUNZIONI ORDINATE ORGANICAMENTE PER GRUPPI DI MATERIE E CON DELEGA A FIRMARE GLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE FUNZIONI ISTRUTTORIE ED ESECUTIVE LORO ASSEGNATE, RIMANENDO DI SUA PERTINENZA LA FIRMA DI TUTTI GLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE.

03. NEL RILASCIO DELLE DELEGAZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI IL SINDACO UNIFORMA I SUOI PROVVEDIMENTI AL PRINCIPIO PER CUI SPETTANO AGLI ASSESSORI I POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, ESSENDO LA GESTIONE AMMINISTRATIVA ATTRIBUITA AI DIPENDENTI COMUNALI RESPONSABILI DEI SERVIZI.

04. IL SINDACO PUO' MODIFICARE L'ATTRIBUZIONE DEI COMPITI E DELLE FUNZIONI DI OGNI ASSESSORE OGNI QUALVOLTA, PER MOTIVI DI COORDINAMENTO E FUNZIONALITA', LO RITENGA OPPORTUNO.

05. LE DELEGAZIONI E LE EVENTUALI MODIFICAZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI SONO COMUNICATE AL CONSIGLIO COMUNALE.

06. NELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELEGATE GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI DI FRONTE AL SINDACO E SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL'ARTT. 74 E SEGUENTI DEL PRESENTE STATUTO.

07. QUANDO PARTICOLARI MOTIVI LO ESIGONO IL SINDACO PUO' DELEGARE AD UNO O PIU' CONSIGLIERI L'ESERCIZIO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI SUA COMPETENZA INERENTI A SPECIFICHE ATTIVITA' O SPECIFICI SERVIZI. IL

CONSIGLIO PRENDE ATTO DEL PROVVEDIMENTO DEL SINDACO E STABILISCE IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CONSIGLIERI DELEGATI.

ART. 39

SURROGAZIONE DEL CONSIGLIO PER LE NOMINE

01. QUALORA IL CONSIGLIO NON DELIBERI LE NOMINE DI SUA COMPETENZA ENTRO IL TERMINE PREVISTO DALL' ARTT. 15 , COMMA 06 , DEL PRESENTE STATUTO O COMUNQUE ENTRO 60 GIORNI DALLA PRIMA ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO, IL SINDACO, SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI, PROVVEDE CON SUO ATTO ENTRO 15 GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE ALLE NOMINE; DEL PROVVEDIMENTO E' DATA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA ADUNANZA.

ART. 40

POTERE DI ORDINANZA DEL SINDACO

01. IL SINDACO EMETTE ORDINANZE IN CONFORMITA' ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI GENERALI E COMUNALI.

02. LE TRASGRESSIONI ALLE ORDINANZE DI CUI SOPRA SONO PUNITE CON SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA A NORMA DEGLI ARTT. 106 E SEGUENTI DEL T.U. 03.03.1934 N. 383 E DELLA LEGGE 24.11.1981 N. 689 .

03. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO, ADOTTA, CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE, AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI.

04. PER L'ESECUZIONE DEI RELATIVI ORDINI IL SINDACO PUO' CHIEDERE AL PREFETTO L'ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA.

05. SE L'ORDINANZA ADOTTATA A' SENSI DEL PRECEDENTE COMMA E' RIVOLTA A PERSONE DETERMINATE E QUESTE NON OTTEMPERANO L'ORDINE IMPARTITO, IL SINDACO PUO' PROVVEDERE D'UFFICIO A SPESE DEGLI INTERESSATI, FATTI SALVI EVENTUALI REATI IN CUI FOSSERO INCORSI.

ART. 41

COMPETENZE DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO

01. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO, SOVRINTENDE:

A) ALLA TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE ED AGLI ADEMPIMENTI DEMANDATEGLI DALLA LEGGI IN MATERIA ELETTORALE, DI LEVA MILITARE E DI STATISTICA;

B) ALLA EMANAZIONE DEGLI ATTI CHE SONO ATTRIBUITI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI IN MATERIA DI ORDINE E DI SICUREZZA PUBBLICA, DI SANITA' E DI IGIENE PUBBLICA;

C) ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI AFFIDATEGLI DALLA LEGGE IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA E DI POLIZIA GIUDIZIARIA;

D) ALLA VIGILANZA SU TUTTO QUANTO POSSA INTERESSARE LA SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO, INFORMANDONE IL PREFETTO.

02. OVE IL SINDACO, O CHI NE ESERCITA LE FUNZIONI PER DELEGA AVUTA, NON ADEMPIA AI COMPITI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, E' TENUTO A RIMBORSARE AL COMUNE LE INDENNITA' CORRISPOSTE AL COMMISSARIO

EVENTUALMENTE INVIATO DAL PREFETTO PER L'ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI
STESSE.

CAPO 04

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

SEZIONE 01 - CRITERI DIRETTIVI

ART. 42

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

01. IL COMUNE FAVORISCE LA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA, ECONOMICA E SOCIALE DELLA COMUNITA' ED IL COSTITUIRSI DI OGNI ASSOCIAZIONE INTESA A CONCORRERE CON METODO DEMOCRATICO ALLA PREDETTA ATTIVITA'.

02. NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, NELLA FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DEI PROPRI PROGRAMMI GESTIONALI, IL COMUNE ASSICURA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DEI SINDACATI E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI SOCIALI.

03. IL COMUNE GARANTISCE IN OGNI CIRCOSTANZA LA LIBERTA', L'AUTONOMIA E L'UGUAGLIANZA DI TUTTI I GRUPPI ED ORGANISMI.

SEZIONE 02 - RIUNIONI, ASSEMBLEE, CONSULTAZIONI

ART. 43

RIUNIONI ED ASSEMBLEE

01. IL DIRITTO DI PROMUOVERE RIUNIONI ED ASSEMBLEE IN PIENA LIBERTA' ED AUTONOMIA APPARTIENE A TUTTI I CITTADINI, GRUPPI E ORGANISMI SOCIALI A NORMA DELLA COSTITUZIONE, PER IL LIBERO SVOLGIMENTO IN FORME DEMOCRATICHE, DELLE ATTIVITA' POLITICHE, SOCIALI, CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE.

02. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NE FACILITA L'ESERCIZIO, METTENDO A DISPOSIZIONE DI TUTTI I CITTADINI, GRUPPI ED ORGANISMI SOCIALI A CARATTERE DEMOCRATICO CHE SI RICONOSCONO NEI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA E CHE NE FACCIANO RICHIESTA, OGNI STRUTTURA E

SPAZIO IDONEI.

03. LE CONDIZIONI E LE MODALITA' D'USO, APPOSITAMENTE DELIBERATE, DOVRANNO PRECISARE LE LIMITAZIONI E LE CAUTELE NECESSARIE IN RELAZIONE ALLA STATICA DEGLI EDIFICI, ALLA INCOLUMITA' DELLE PERSONE ED ALLE NORME SULL'ESERCIZIO DEI LOCALI PUBBLICI.

04. PER LA COPERTURA DELLE SPESE PUO' ESSERE RICHIESTO IL PAGAMENTO DI UN CORRISPETTIVO.

05. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' CONVOCARE ASSEMBLEE DI CITTADINI, DI LAVORATORI, DI STUDENTI E DI OGNI ALTRA CATEGORIA SOCIALE:

A) PER LA FORMAZIONE DI COMITATI E COMMISSIONI;

B) PER DIBATTERE PROBLEMI;

C) PER SOTTOPORRE PROPOSTE, PROGRAMMI, CONSUNTIVI, DELIBERAZIONI.

06. LA CONVOCAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA E' DISPOSTA DAL SINDACO, DALLA GIUNTA, DAL CONSIGLIO COMUNALE.

07. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE SONO STABILITE NELL'APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 44

CONSULTAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE DELIBERA LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI, DEI LAVORATORI, DEGLI STUDENTI, DELLE FORZE SINDACALI E SOCIALI, NELLE FORME VOLTA PER VOLTA RITENUTE PIU' IDONEE, SU PROVVEDIMENTI DI LORO INTERESSE.

02. CON LA CAMERA DI COMMERCIO E LE ASSOCIAZIONI INTERESSATE A SPECIFICI PROBLEMI IL COMUNE PUO' STIPULARE CONVENZIONI IDONEE A SVILUPPARE IL RECIPROCO E PUBBLICO INTERESSE.

ART. 45

CONSULTE PERMANENTI

01. SONO ISTITUITE LE CONSULTE COMUNALI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE L'AMBIENTE, LO SPORT ED IL TEMPO LIBERO.

02. LE CONSULTE COMUNALI SONO ORGANISMI PROPOSITIVI E CONSULTIVI, COSTITUITI DA RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE LIBERE ASSOCIAZIONI, ATTRAVERSO I QUALI IL COMUNE VALORIZZA E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE.

03. ESERCITANO LE LORO FUNZIONI NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEGLI ALTRI ORGANI ELETTIVI.

04. LE FUNZIONI, IL FUNZIONAMENTO E LE MODALITA' DI ELEZIONE, SONO PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

05. VIENE ISTITUITO L'ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE AL QUALE POSSONO RICHIEDERE L'ISCRIZIONE LE ASSOCIAZIONI INTERESSATE DEPOSITANDO COPIA DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO.

SEZIONE 03 - INIZIATIVE POPOLARI

ART. 46

ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

01. GLI ELETTORI DEL COMUNE POSSONO RIVOLGERE ISTANZE E PETIZIONI AL CONSIGLIO COMUNALE CON RIFERIMENTO AI PROBLEMI DI RILEVANZA CITTADINA, NONCHE' PROPORRE DELIBERAZIONE NUOVE O DI REVOCA DELLE PRECEDENTI.

02. LE ISTANZE, LE PETIZIONI E LE PROPOSTE SONO RICEVUTE DAL CONSIGLIO COMUNALE, CHE PROVVEDE A DELIBERARE NEL MERITO ENTRO 60 (SESSANTA) GIORNI.

03. AGLI EFFETTI DEI PRECEDENTI COMMI LE ISTANZE POSSONO ESSERE SOTTOSCRITTE DA UNO O PIU' CITTADINI; LE PETIZIONI E LE PROPOSTE, RISPETTIVAMENTE DA NON MENO DI 100 E 250 ELETTORI.

04. L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME AVVIENE A NORMA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO SUL REFERENDUM DI CUI AL SUCCESSIVO ARTT. 47 .

ART. 47

REFERENDUM

01. IL REFERENDUM SU MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE E'

VOLTO A REALIZZARE IL RAPPORTO TRA GLI ORIENTAMENTI CHE MATURANO NELLA COMUNITA' E L'ATTIVITA' DEGLI ORGANI COMUNALI.

02. NON COSTITUISCONO MATERIA REFERENDARIA:

- TRIBUTI LOCALI, CONTABILITA', FINANZA E BILANCIO;
- QUESTIONI CHE SIANO GIA' STATE SOTTOPOSTE A REFERENDUM NEL QUINQUENNIO PRECEDENTE;
- QUESTIONI SULLE QUALI IL CONSIGLIO COMUNALE HA GIA' ASSUNTO DELIBERAZIONI CON CONSEGUENTI IMPEGNI FINANZIARI SUL BILANCIO O DA CUI SONO DERIVATI RAPPORTI CON TERZI;
- FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COMUNALI;
- PERSONALE COMUNALE E ATTI DI NOMINA, ELEZIONE, REVOCA E DECADENZA;
- ATTIVITA' AMMINISTRATIVA VINCOLATA DALLA LEGGE.

03. IL COMUNE NE FAVORISCE L'ESPERIMENTO NEI LIMITI CONSENTITI DALLE ESIGENZE DI FUNZIONALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNALE.

04. SONO AMMESSI SOLTANTO REFERENDUM CONSULTIVI; L'INDIZIONE E' FATTA QUANDO LO RICHIEDONO 1/6 DEGLI ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE.

05. SULL'AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM DECIDE DEFINITIVAMENTE UN COLLEGIO COSTITUITO DAL SEGRETARIO DEL COMUNE, DAL DIFENSORE CIVICO E DAL GIUDICE CONCILIATORE.

06. HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE AL REFERENDUM TUTTI I CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE.

07. L'AMMISSIBILITA' VIENE ACCERTATA IN ORDINE ALL'AMBITO DELLA MATERIA CUI SI RIFERISCE, ALLA CHIAREZZA ED INTELLEGIBILITA' DEL QUESITO AL NUMERO, QUALIFICAZIONE E RICONOSCIBILITA' DEI SOTTOSCRITTORI.

08. IL COMITATO PROMOTORE DEL REFERENDUM HA LA FACOLTA' DI RICHIEDERE ALLA COMMISSIONE UN PREVENTIVO GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' DEL QUESITO RELATIVAMENTE ALL'AMBITO LOCALE DELLA MATERIA ED ALLA SUA FORMULAZIONE.

09. IL REFERENDUM NON PUO' AVERE LUOGO IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

10. IL REFERENDUM CONSULTIVO VIENE SOSPESO QUALORA IL CONSIGLIO COMUNALE SI ADEGUI ALLA PROPOSTA FATTA DAI PROMOTORI DEL REFERENDUM O PER SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 48

EFFETTI DEL REFERENDUM CONSULTIVO

01. LA PROPOSTA SOGGETTA A REFERENDUM E' APPROVATA SE HA PARTECIPATO ALLA VOTAZIONE LA MAGGIORANZA DEGLI AVENTI DIRITTO E SE E' RAGGIUNTA LA MAGGIORANZA DEI VOTI VALIDAMENTE ESPRESSI.

02. SE L'ESITO E' STATO FAVOREVOLE, IL SINDACO E' TENUTO A PROPORRE NEL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO 60 (SESSANTA) GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI, LA DELIBERAZIONE SULL'OGGETTO DEL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM.

03. ENTRO LO STESSO TERMINE, SE L'ESITO E' STATO NEGATIVO, IL SINDACO HA FACOLTA' DI PROPORRE EGUALMENTE AL CONSIGLIO LA DELIBERAZIONE SULL'OGGETTO DEL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM.

ART. 49

DISCIPLINA DEL REFERENDUM

01. LE NORME PER L'ATTUAZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO SONO STABILITE NELL'APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 50

AZIONE POPOLARE

01. CIASCUN ELETTORE DEL COMUNE PUO' FAR VALERE, INNANZI ALLE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE, LE AZIONI ED I RICORSI CHE SPETTANO AL COMUNE.

02. LA GIUNTA COMUNALE, IN BASE ALL'ORDINE EMANATO DAL GIUDICE DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITORIO, DELIBERA LA COSTITUZIONE DEL COMUNE NEL GIUDIZIO.

ART. 51

PUBBLICITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA INDICAZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA, MOTIVATA E FORMALE DISPOSIZIONE DEL SINDACO, CHE NE VIETI L'ESIBIZIONE, IN QUANTO LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI GRUPPI O DELLE IMPRESE.

ART. 52

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

01. CON APPOSITO REGOLAMENTO E' ASSICURATO AI CITTADINI DEL COMUNE, SINGOLI O ASSOCIATI, IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ED E' DISCIPLINATO IL RILASCIO DI COPIE DI ATTI PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI.

02. IL REGOLAMENTO INOLTRE:

A) INDIVIDUA, CON NORME DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, I RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI;

B) DETTA LE NORME NECESSARIE PER ASSICURARE AI CITTADINI L'INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL'ORDINE DI

ESAME DI DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDANO;

C) ASSICURA IL DIRITTO DEI CITTADINI DI ACCEDERE, IN GENERALE, ALLE INFORMAZIONI DI CUI E' IN POSSESSO;

D) ASSICURA AGLI ENTI, ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ALLE ASSOCIAZIONI DI ACCEDERE ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI, AL FINE DI RENDERE EFFETTIVA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE.

CAPO 05

DIFENSORE CIVICO

ART. 53

ISTITUZIONE

01. E' ISTITUITO NEL COMUNE L'UFFICIO DEL "DIFENSORE CIVICO" QUALE GARANTE DEL BUON ANDAMENTO, DELL'IMPARZIALITA', DELLA TEMPESTIVITA' E DELLA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.
02. IL DIFENSORE CIVICO NON E' SOTTOPOSTO AD ALCUNA FORMA DI DIPENDENZA GERARCHICA O FUNZIONALE DEGLI ORGANI DEL COMUNE ED E' TENUTO ESCLUSIVAMENTE AL RISPETTO DELL'ORDINAMENTO VIGENTE.

ART. 54

ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

01. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA DEL 2/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
02. LA VOTAZIONE AVVIENE PER SCHEDA SEGRETA.
03. LA DESIGNAZIONE DEL DIFENSORE CIVICO DEVE AVVENIRE TRA PERSONE CHE IN PREPARAZIONE ED ESPERIENZA DIANO AMPIA GARANZIA DI INDIPENDENZA, PROBITA' E COMPETENZA GIURIDICO AMMINISTRATIVA.
04. NON PUO' ESSERE NOMINATO DIFENSORE CIVICO:
 - A) CHI SI TROVA IN CONDIZIONI DI INELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;
 - B) I PARLAMENTARI, I CONSIGLIERI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI, I MEMBRI DELLE COMUNITA' MONTANE E DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI;
 - C) I MINISTRI DI CULTO;
 - D) GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI DI ENTI, ISTITUTI E AZIENDE PUBBLICHE O A PARTECIPAZIONE PUBBLICA, NONCHE' DI ENTI O IMPRESE CHE ABBIANO RAPPORTI CONTRATTUALI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE O CHE COMUNQUE RICEVANO DA ESSA A QUALSIASI TITOLO, SOVVENZIONI O CONTRIBUTI;
 - E) CHI ESERCITA QUALSIASI ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO, NONCHE' QUALSIASI ATTIVITA' PROFESSIONALE O COMMERCIALE, CHE COSTITUISCA L'OGGETTO DI RAPPORTI GIURIDICI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE;
 - F) CHI HA ASCENDENTI O DISCENDENTI OVVERO PARENTI O AFFINI FINO AL SECONDO GRADO, CHE SIANO AMMINISTRATORI, SEGRETARIO O DIPENDENTI DEL COMUNE.
05. IL DIFENSORE CIVICO DECADE PER LE STESSE CAUSE PER LE QUALI SI PERDE LA QUALITA' DI CONSIGLIERE O PER SOPRAVVENIENZA DI UNA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' INDICATE NEL COMMA PRECEDENTE. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DI UNO DEI CONSIGLIERI COMUNALI. PUO' ESSERE REVOCATO DALL'UFFICIO CON DELIBERAZIONE MOTIVATA DEL CONSIGLIO PER GRAVE INADEMPIENZA AI DOVERI D'UFFICIO.

ART. 55

DURATA IN CARICA DEL DIFENSORE CIVICO

01. IL DIFENSORE CIVICO DURA IN CARICA QUANTO IL CONSIGLIO COMUNALE CHE LO HA ELETTO.
02. I POTERI DEL DIFENSORE CIVICO SONO PROROGATI FINO ALL'ENTRATA IN

CARICA DEL SUCCESSORE.

ART. 56

FUNZIONI

01. A RICHIESTA DI CHIUNQUE VI ABBAIA INTERESSE, IL DIFENSORE CIVICO INTERVIENE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, PRESSO GLI ENTI E LE AZIENDE DA ESSA DIPENDENTI PER ASSICURARE CHE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ABBAIA REGOLARE CORSO E CHE ATTI SIANO TEMPESTIVAMENTE E CORRETTAMENTE EMANATI.

02. NELLO SVOLGIMENTO DELLA SUA AZIONE IL DIFENSORE CIVICO RILEVA EVENTUALI IRREGOLARITA', NEGLIGENZE O RITARDI, VALUTANDO, IN RELAZIONE ALLE QUESTIONI SOTTOPOSTE AL SUO ESAME, ANCHE LA RISPONDENZA ALLE NORME DI BUONA AMMINISTRAZIONE E SUGGERENDO MEZZI E

RIMEDI PER L'ELIMINAZIONE DELLE DISFUNZIONI RILEVATE.

03. IL DIFENSORE CIVICO PUO' INTERVENIRE ANCHE DI PROPRIA INIZIATIVA A FRONTE DI CASI DI PARTICOLARE GRAVITA' GIA' NOTI A CHE STIANO PREOCCUPANDO LA CITTADINANZA.

ART. 57

MODALITA' DI INTERVENTO

01. LE PERSONE CHE ABBIANO IN CORSO UNA PRATICA O CHE ABBIANO INTERESSE AD UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO IN CORSO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE O GLI ENTI ED AZIENDE DA ESSO DIPENDENTI, HANNO DIRITTO DI CHIEDERE PER ISCRITTO NOTIZIE SULLO STATO DELLA PRATICA O DEL PROCEDIMENTO; TRASCORSI 20 (VENTI) GIORNI SENZA CHE ABBIANO RICEVUTO RISPOSTA O QUALORA NE ABBIANO RICEVUTA UNA INSODDISFACENTE, POSSONO CHIEDERE L'INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO.

02. IL DIFENSORE CIVICO PUO' CONVOCARE DIRETTAMENTE I FUNZIONARI CUI SPETTA LA RESPONSABILITA' DELL'AFFARE IN ESAME, DANDONE AVVISO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO O UFFICIO DA CUI DIPENDONO, E CON ESSI PUO' PROCEDERE ALL'ESAME DELLA PRATICA O DEL PROCEDIMENTO.

03. IN OCCASIONE DI TALE ESAME IL DIFENSORE CIVICO STABILISCE, TENUTO CONTO DELLE ESIGENZE DI SERVIZIO, IL TERMINE MASSIMO PER LA DEFINIZIONE DELLA PRATICA O DEL PROCEDIMENTO, DANDONE IMMEDIATAMENTE NOTIZIA ALLA PERSONALE INTERESSATA, E PER CONOSCENZA, AL

SINDACO ED AL SEGRETARIO COMUNALE.

04. IL DIFENSORE CIVICO HA DIRITTO DI OTTENERE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DAGLI ENTI ED AZIENDE DI CUI AL PRIMO COMMA COPIA DEGLI ATTI E DOCUMENTI NONCHE' OGNI NOTIZIA CONNESSA ALLE QUESTIONI TRATTATE E DEVE SEGNALARE AL SINDACO I FUNZIONARI CHE IMPEDISCONO O RITARDINO L'ESPLETAMENTO DELLE SUE FUNZIONI.

05. IL DIFENSORE CIVICO DEVE SOSPENDERE OGNI INTERVENTO SUI FATTI DEI QUALI SIA INVESTITA L'AUTORITA' GIUDIZIARIA PENALE.

ART. 58

RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL DIFENSORE CIVICO INVIA AL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO IL 31 MARZO DI OGNI ANNO, LA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO PRECEDENTE, SEGNALANDO I CASI IN CUI SI SONO VERIFICATI RITARDI E IRREGOLARITA' E FORMULANDO OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI.
02. IL CONSIGLIO COMUNALE, ESAMINATA LA RELAZIONE, ADOTTA LE DETERMINAZIONI DI SUA COMPETENZA CHE RITENGA OPPORTUNE.

ART. 59

MEZZI DEL DIFENSORE CIVICO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE, CON PROPRIA DELIBERAZIONE, SENTITO IL DIFENSORE CIVICO, LA SEDE, LA DOTAZIONE ORGANICA ED I CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE.
02. L'ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE ALL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO E' STABILITA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA.
03. IL PERSONALE ASSEGNATO E' INDIVIDUATO NELL'ORGANICO COMUNALE E, PER LE FUNZIONI DI CHE TRATTASI, DIPENDE DAL DIFENSORE CIVICO.
04. L'ARREDAMENTO, I MOBILI E LE ATTREZZATURE SONO ASSEGNATI AL DIFENSORE CIVICO, CHE NE DIVIENE CONSEGNATARIO.
05. LE SPESE DI FUNZIONAMENTO SONO IMPEGNATE, ANCHE SU PROPOSTA DEL DIFENSORE CIVICO, E LIQUIDATE SECONDO LE NORME E LE PROCEDURE PREVISTE DAL VIGENTE ORDINAMENTO.

ART. 60

TRATTAMENTO ECONOMICO

01. AL DIFENSORE CIVICO SPETTANO L'INDENNITA' DI FUNZIONE ED IL RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO NELLA MISURA STABILITA DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE PER GLI ASSESSORI COMUNALI.

TITOLO 03

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

CAPO 01

SERVIZI

ART. 61

SVOLGIMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

01. IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DI RISPETTO, DI DEMOCRAZIA, DI PARTECIPAZIONE E DI SEMPLICITA' DELLE PROCEDURE; SVOLGE TALE ATTIVITA' PRECIPUAMENTE NEI SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL'ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO SECONDO LE LEGGI.
02. GLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE ED I DIPENDENTI RESPONSABILI DEI SERVIZI SONO TENUTI A PROVVEDERE SULLE ISTANZE DEGLI INTERESSATI NEI MODI E NEI TERMINI STABILITI AI SENSI DELLA LEGGE SULL'AZIONE AMMINISTRATIVA 07.08.1990 , N. 241 .
03. IL COMUNE, NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE, GESTISCE SERVIZI PUBBLICI.

ART. 62

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

01. IL COMUNE PUO' ASSUMERE L'IMPIANTO E LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE ABBIANO PER OGGETTO PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI ED A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. PARTICOLARE RILEVANZA VIENE ATTRIBUITA ALL'ASSOCIAZIONISMO ED AL VOLONTARIATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI.

03. I SERVIZI DA GESTIRSI CON DIRITTO DI PROVATIVA SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 63

GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI PUBBLICI

03. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA L'ASSUNZIONE DELL'IMPIANTO E DELL'ESERCIZIO DIRETTO DEI PUBBLICI SERVIZI NELLE SEGUENTI FORME:

A) IN ECONOMIA, QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO, NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE O UN'AZIENDA.

B) IN CONCESSIONE A TERZI QUANDO ESISTANO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE;

C) A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, ANCHE PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE;

D) A MEZZO DI ISTITUZIONE, PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE;

E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE COMUNALE, QUALORA SI RENDA OPPORTUNA, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.

NELLA DELIBERAZIONE DI ASSUNZIONE DIRETTA DI UN SERVIZIO, GIA' AFFIDATO IN APPALTO OD IN CONCESSIONE, DOVRANNO INDICARSI LE NOTIZIE DI CUI ALL' ARTT. 03 DEL D.P.R. 01.10.1986 , N. 902 .

ART. 64

AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONALI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA LA COSTITUZIONE DI AZIENDE SPECIALI, DOTATE DI PERSONALITA' GIURIDICA E DI AUTONOMIA GESTIONALE, E NE APPROVA LO STATUTO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELIBERARE LA COSTITUZIONE DI "ISTITUZIONI", ORGANISMO DOTATO DI SOLA AUTONOMIA GESTIONALE.

03. ORGANI DELL'AZIENDA E DELLE ISTITUZIONI SONO:

A) IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, I CUI COMPONENTI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, FUORI DAL PROPRIO SENO, FRA COLORO CHE HANNO I REQUISITI PER LA ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E UNA SPECIALE COMPETENZA TECNICA O AMMINISTRATIVA PER STUDI COMPIUTI, PER FUNZIONI DISIMPEGNATE PRESSO AZIENDE PUBBLICHE O PRIVATE, PER UFFICI PUBBLICI RICOPERTI. PUBBLICHE O PRIVATE, PER UFFICI PUBBLICI

LA NOMINA HA LUOGO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI. SI APPLICANO PER LA REVOCA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LE NORME PREVISTE DALL'ORDINAMENTO VIGENTE PER LA REVOCA DEGLI ASSESSORI COMUNALI;

B) IL PRESIDENTE, ELETTO DAL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE NEL PROPRIO SENO;

C) IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE.

04. E' NOMINATO PER CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER QUANTO ATTIENE LE AZIENDE SPECIALI ED E' NOMINATO DIRETTAMENTE DALLA GIUNTA MUNICIPALE PER QUANTO RIGUARDA LE ISTITUZIONI.

05. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATI DAL PROPRIO STATUTO E DEI REGOLAMENTI; QUELLI DELLE ISTITUZIONI SONO DISCIPLINATI DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

06. SPETTA AL COMUNE CONFERIRE IL CAPITALE DI DOTAZIONE, DETERMINARE LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, APPROVARE GLI ATTI FONDAMENTALI, VERIFICARE I RISULTATI DELLA GESTIONE, PROVVEDERE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

CAPO 02

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 65

CONVENZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, DELIBERA APPOSITE CONVENZIONI DA STIPULARSI CON ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA,

AL FINE DI SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI.

02. LE CONVENZIONI DEVONO STABILIRE I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, I LORO RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCHI OBBLIGHI E GARANZIE.

ART. 66

CONSORZI

01. IL COMUNE PUO' PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DI CONSORZI CON ALTRI COMUNI E PROVINCE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI SECONDO LE NORME PREVISTE DALL' ARTT. 64 DEL PRESENTE STATUTO,

IN QUANTO COMPATIBILI.

02. A QUESTO FINE IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, UNA CONVENZIONE AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTT. , UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

03. LA CONVENZIONE DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO, A CARICO DEL CONSORZIO, DELLA TRASMISSIONE AL COMUNE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO STESSO.

04. IL SINDACO O UN SUO DELEGATO RAPPRESENTA IL COMUNE IN SENO ALL'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO.

ART. 67

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI D'INTERVENTO CHE RICHIEDONO, PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE, L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DEL COMUNE E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI, IL SINDACO, IN RELAZIONE ALLA COMPETENZA PRIMARIA O PREVALENTE DEL COMUNE SULL'OPERA O SUGLI INTERVENTI O SUI

PROGRAMMI D'INTERVENTO, PROMUOVE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI E PER DETERMINARNE I TEMPI, LE MODALITA', IL FINANZIAMENTO ED OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

02. A TALE FINE IL SINDACO CONVOCA UNA CONFERENZA TRA I RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE.

03. L'ACCORDO, CONSISTENTE NEL CONSENSO UNANIME DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE, E' APPROVATO CON ATTO FORMALE DEL SINDACO.

TITOLO 04

UFFICI E PERSONALE

CAPO 01

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

ART. 68

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

01. L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEVE ISPIRARSI A PRINCIPI DI FLESSIBILITA' E RAZIONALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE

MEDIANTE UNA PROGRAMMAZIONE UNITARIA DEI VARI INTERVENTI.

02. IL PROCESSO ORGANIZZATIVO DEVE TENDERE AL RAGGIUNGIMENTO DELLA MASSIMA EFFICENZA, UNIFORMANDOSI A CRITERI DI SPECIALIZZAZIONE E COORDINAMENTO DEL LAVORO.

03. IL COMUNE DISCIPLINA CON APPOSITI REGOLAMENTI LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE E, IN CONFORMITA' ALLE NORME DEL PRESENTE STATUTO, L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

ART. 69

UFFICIO COMUNALE

01. L'UFFICIO COMUNALE SI ARTICOLA IN SETTORI.

02. NEL SETTORE SI INDIVIDUA LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI MASSIMA DIMENSIONE PRESENTE NELL'ENTE, FINALIZZATA A GARANTIRE L'EFFICACIA DELL'INTERVENTO DELL'ENTE STESSO NELL'AMBITO DI UNA MATERIA O DI PIU' MATERIE APPARTENENTI AD UN'AREA OMOGENEA.

03. IL SETTORE PUO' ARTICOLARSI IN "SERVIZI" ED ANCHE IN "UNITA' OPERATIVE".

04. GLI UFFICI E SERVIZI SONO ORGANIZZATI PER MODULI ORIZZONTALI IN MODO CHE LA STRUTTURA SOVRAORDINATA RAPPRESENTI LA SINTESI DELLE COMPETENZE DI QUELLE SUBORDINATE, LE QUALI AGISCONO PER COMPETENZA PROPRIA.

CAPO 02

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

ART. 70

DISCIPLINA DELLO STATUS DEL PERSONALE

01. SONO DISCIPLINATI CON IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE:

A) GLI ORGANI, GLI UFFICI, I MODI DI CONFERIMENTO DELLA TITOLARIETA' DEI MEDESIMI, I PRINCIPI FONDAMENTALI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI;

B) I PROCEDIMENTI DI COSTITUZIONE, MODIFICAZIONE DI STATO GIURIDICO ED

ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO;

C) I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI E DEI PROFILI PROFESSIONALI IN CIASCUNA DI ESSE COMPRESI;

D) I CRITERI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE, L'ADDESTRAMENTO E L'AGGIORNAMENTO;

E) I RUOLI ORGANICI, LA LORO CONSISTENZA E LA DOTAZIONE COMPLESSIVA DELLE QUALIFICHE;

F) LE GARANZIE DEL PERSONALE IN ORDINE ALL'ESERCIZIO DELLE LIBERTA' E DEI DIRITTI FONDAMENTALI;

G) LE RESPONSABILITA' DEI DIPENDENTI, COMPRESSE QUELLE DISCIPLINARI;

H) LA DURATA MASSIMA DELL'ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO;

I) L'ESERCIZIO DEI DIRITTO DEI CITTADINI NEI CONFRONTI DEI PUBBLICI DIPENDENTI ED IL LORO DIRITTO DI ACCESSO E DI PARTECIPAZIONE

ALLA FORMAZIONE DEGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE;

L) LE MODALITA', LE CONDIZIONI ED I LIMITI PER IL RILASCIO AI DIPENDENTI DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI PROFESSIONI PREVIA ISCRIZIONE NEI RELATIVI ALBI.

02. IL PERSONALE E' INQUADRATO IN QUALIFICHE FUNZIONALI, IN RELAZIONE A GRADO DI COMPLESSITA' DELLA FUNZIONE ED AI REQUISITI RICHIESTI PER LO SVOLGIMENTO DELLA STESSA ED E' COLLOCATO IN AREE DI ATTIVITA'.

03. L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEVE BASARSI SUI CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE E SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

04. LA DOTAZIONE ORGANICA DI SETTORE E' COSTITUITA DALLE UNITA' DI DIVERSO PROFILO PROFESSIONALE ASSEGNATE AL SETTORE STESSO, INTEGRATE E NECESSARIE PER IL SUO FUNZIONAMENTO.

05. L'INSIEME DEGLI ORGANICI DI SETTORE COSTITUISCE L'ORGANICO GENERALE.

06. IN APPOSITE TABELLE, RELATIVE A CIASCUNA QUALIFICA, VERRANNO SPECIFICATE LE AREE, I PROFILI PROFESSIONALI, LE SINGOLE DOTAZIONI ORGANICHE ED IL RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO.

ART. 71

COLLABORAZIONE ESTERNE

01. IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE PUO' PREVEDERE COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA' PER OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONI A TERMINE; PUO' ALTRESI' PREVEDERE COLLABORAZIONE IN REGIME DI RECIPROCITA' CON ALTRE AMMINISTRAZIONI COMUNALI A SCOPO DI SOSTEGNO E DI MIGLIORAMENTO DI SERVIZI ISTITUZIONALI.

02. LE NORME REGOLAMENTARI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DEVONO STABILIRNE:

- LA DURATA CHE, COMUNQUE NON POTRA' ESSERE SUPERIORE ALLA DURATA DEL PROGRAMMA;

- I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO;

- LA NATURA PRIVATISTICA DEL RAPPORTO.

CAPO 03

RESPONSABILI

ART. 72

NORME APPLICABILI

01. IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE DISCIPLINERA' SECONDO LE NORME PREVISTE PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO LA RESPONSABILITA', LE SANZIONI DISCIPLINARI, IL RELATIVO PROCEDIMENTO, LA DESTITUZIONE D'UFFICIO E LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO.
02. LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA E' COMPOSTA DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO DEL COMUNE E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO ALL'INIZIO DI OGNI ANNO DAL PERSONALE DELL'ENTE, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.
03. LA DESIGNAZIONE DEL DIPENDENTE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA DEVE RISPETTARE IL PRINCIPIO PER CUI IL DIPENDENTE SIA GIUDICATO DA PERSONALE DELLA MEDESIMA QUALIFICA O SUPERIORE.

CAPO 04

SEGRETARIO COMUNALE

ART. 73

STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

01. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO COMUNALE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 74

FUNZIONI DEL SEGRETARIO

01. IL SEGRETARIO, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO, DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE:
 - A) SOVRINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI CAPI SETTORE E NE COORDINA L'ATTIVITA';
 - B) CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI;
 - C) VIGILA SULL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI E PROVVEDE AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI;
 - D) DETERMINA PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO RELATIVO AD ATTI DI COMPETENZA DEL COMUNE IL SETTORE RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA E DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO PROCEDIMENTALE, NONCHE' DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE E CURA CHE IL CAPO DI CIASCUN SETTORE PROVVEDA AD ASSEGNARE A SE', O AD ALTRO DIPENDENTE ADDETTO AL SETTORE STESSO, LA RESPONSABILITA' DELL'ISTRUTTORIA E DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO INERENTE AL SINGOLO PROCEDIMENTO, NONCHE', EVENTUALMENTE, ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE;
 - E) AUTORIZZA LE MISSIONI, LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, I CONGEDI ED I PERMESSI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DEL REGOLAMENTO;
 - F) ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA CON L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' PREVISTE NEGLI ACCORDI IN MATERIA.
02. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO, NE REDIGE I VERBALI, CHE SOTTOSCRIVE INSIEME CON IL SINDACO; IL SEGRETARIO COMUNALE E' FACOLTIZZATO, SE RICHIESTO, A FUNGERE DA RELATORE SUGLI ARGOMENTI OGGETTO DI DELIBERAZIONE DA PARTE DEGLI ORGANI COMUNALI.

ART. 75

VICESEGRETARIO

01. UN FUNZIONARIO DIRETTIVO IN POSSESSO DI LAUREA, OLTRE ALLE ATTRIBUZIONI SPECIFICHE PREVISTE DAL MANSIONARIO PER IL POSTO RICOPERTO, PUO' ESSERE INCARICATO DALLA GIUNTA COMUNALE DI FUNZIONI VICARIE E AUSILIARIE DEL SEGRETARIO COMUNALE, DA ASSOLVERE UNICAMENTE IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO PER MOTIVI DI FATTO O DI DIRITTO DEL TITOLARE DELL'UFFICIO.

TITOLO 05

RESPONSABILITA'

ART. 76

RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE

01. GLI AMMINISTRATORI, IL SEGRETARIO ED I DIPENDENTI COMUNALI SONO TENUTI A RISARCIRE AL COMUNE I DANNI DERIVANTI DA VIOLAZIONI DI OBBLIGHI DI SERVIZIO.

02. GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI PREDETTI, PER LA RESPONSABILITA' DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, SONO SOTTOPOSTI ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI, NEI MODI PREVISTI DALLE LEGGI IN MATERIA.

03. IL SINDACO, IL SEGRETARIO COMUNALE, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CHE VENGA A CONOSCENZA, DIRETTAMENTE O IN SEGUITO A RAPPORTO CUI SONO TENUTI GLI ORGANI INFERIORI, DI FATTI CHE DIANO LUOGO A RESPONSABILITA' AI SENSI DEL COMMA 01, DEVONO FARNE DENUNCIA AL PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI, INDICANDO TUTTI GLI ELEMENTI RACCOLTI PER L'ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA' E LA DETERMINAZIONE DEI DANNI.

04. SE IL FATTO DANNOSO SIA IMPUTABILE AL SEGRETARIO COMUNALE O AD UN RESPONSABILE DI SERVIZIO LA DENUNCIA E' FATTA A CURA DEL SINDACO.

ART. 77

RESPONSABILITA' VERSO TERZI

01. GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI COMUNALI CHE, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI LORO CONFERITE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI, CAGIONINO AD ALTRI UN DANNO INGIUSTO SONO PERSONALMENTE OBBLIGATI A RISARCIRLO.

02. OVE IL COMUNE ABBA CORRISPOSTO AL TERZO L'AMMONTARE DEL DANNO CAGIONATO DALL'AMMINISTRATORE O DAL DIPENDENTE SI RIVALE AGENDO CONTRO QUESTI ULTIMI A NORMA DEL PRECEDENTE ARTICOLO.

03. E' DANNO INGIUSTO, AGLI EFFETTI DEL COMMA 01, QUELLO DERIVANTE DA OGNI VIOLAZIONE DEI DIRITTI DEI TERZI CHE L'AMMINISTRATORE O IL DIPENDENTE ABBA COMMESO PER DOLO O PER COLPA GRAVE; RESTANO SALVE LE RESPONSABILITA' PIU' GRAVI PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI.

04. LA RESPONSABILITA' PERSONALE DELL'AMMINISTRATORE O DEL DIPENDENTE SUSSISTE TANTO SE LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DEL TERZO SIA CAGIONATA DAL COMPIMENTO DI ATTI O DI OPERAZIONI, QUANTO SE LA DETTA

VIOLAZIONE CONSISTA NELLA OMISSIONE O NEL RITARDO INGIUSTIFICATO DI OPERAZIONI AL CUI COMPIMENTO L'AMMINISTRATORE O IL DIPENDENTE SIANO OBBLIGATI PER LEGGE O PER REGOLAMENTO.

05. QUANDO LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO SIA DERIVATA DA ATTI OD OPERAZIONI DI ORGANI COLLEGIALI DEL COMUNE, SONO RESPONSABILI, IN SOLIDO, IL PRESIDENTE ED I MEMBRI DEL COLLEGIO CHE HANNO PARTECIPATO ALL'ATTO OD OPERAZIONE.

06. LA RESPONSABILITA' E' ESCLUSA PER COLORO CHE ABBIANO FATTO CONSTARE NEL VERBALE IL PROPRIO DISSENSO.

ART. 78

RESPONSABILITA' DEI CONTABILI

01. IL TESORIERE ED OGNI ALTRO CONTABILE CHE ABBA MANEGGIO DI DENARO DEL COMUNE O SIA INCARICATO DELLA GESTIONE DEI BENI COMUNALI, NONCHE' CHIUNQUE SI INGERISCA, SENZA LEGALE AUTORIZZAZIONE, NEL MANEGGIO DEL DENARO DEL COMUNE DEVE RENDERE CONTO DELLA GESTIONE ED

E' SOGGETTO ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SECONDO LE NORME E LE PROCEDURE PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI.

ART. 79

PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA'

01. LA LEGGE STABILISCE IL TEMPO DI PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA', NONCHE' LE SUE CARATTERISTICHE DI PERSONALITA' E DI INESTENSIBILITA' AGLI EREDI.

ART. 80

PARERI SULLE PROPOSTE ED ATTUAZIONE DI DELIBERAZIONI

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA RISPONDONO IN VIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PARERI SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 15 E 32 DEL PRESENTE STATUTO.

02. IL SEGRETARIO, UNITAMENTE AL FUNZIONARIO PREPOSTO, E' RESPONSABILE DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA.

TITOLO 06

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 81

ORDINAMENTO

01. L'ORDINAMENTO DELLA FINANZA DEL COMUNE E' RISERVATO ALLA LEGGE.

02. NELL'AMBITO DELLA FINANZA PUBBLICA IL COMUNE E' TITOLARE DI AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZA DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE.

03. IL COMUNE E', ALTRESI', TITOLARE DI POTESTA' IMPOSITIVA AUTONOMA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE, ED HA UN PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO.

ART. 82

ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE

01. LA FINANZA DEL COMUNE E' COSTITUITA DA:

- A) IMPOSTE PROPRIE;
- B) ADDIZIONALI E COMPARTICIPAZIONI AD IMPOSTE ERARIALI E REGIONALI;
- C) TASSE E DIRITTI PER SERVIZI PUBBLICI;
- D) TRASFERIMENTI ERARIALI;
- E) TRASFERIMENTI REGIONALI;
- F) ALTRE ENTRATE PROPRIE ANCHE DI NATURA PATRIMONIALE;
- G) RISORSE PER INVESTIMENTI;
- H) ALTRE ENTRATE.

02. I TRASFERIMENTI ERARIALI DEVONO GARANTIRE I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI INDISPENSABILI; LE ENTRATE FISCALI FINANZIANO I SERVIZI PUBBLICI RITENUTI NECESSARI PER LO SVILUPPO DELLA COMUNITA' ED INTEGRANO LA CONTRIBUZIONE ERARIALE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI INDISPENSABILI.

03. NELL'AMBITO DELLE FACOLTA' CONCESSE DALLA LEGGE IL COMUNE ISTITUISCE, CON DELIBERAZIONE CONSILIARE, IMPOSTE, TASSE E TARIFFE, ADEGUANDO QUESTE ULTIME CON OPPORTUNE DIFFERENZIAZIONI, AL COSTO DEI RELATIVI SERVIZI.

ART. 83

AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

01. LA GESTIONE DEI BENI COMUNALI DEVE UNIFORMARSI A PRINCIPI DI ECONOMICITA'.

02. IL SINDACO CURA L'IMPIANTO E LA TENUTA DI UN ESATTO INVENTARIO DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DEL COMUNE; ESSO VIENE RIVISTO, DI REGOLA, OGNI DIECI ANNI.

03. DELL'ESATTEZZA DELL'INVENTARIO, DELLE SUCCESSIVE AGGIUNTE E MODIFICAZIONI E DELLA CONSERVAZIONE DEI TITOLI, ATTI, CARTE E SCRITTURE RELATIVE AL PATRIMONIO SONO PERSONALMENTE RESPONSABILI IL SINDACO, IL SEGRETARIO ED IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA.

04. I BENI PATRIMONIALI COMUNALI DEVONO, DI REGOLA, ESSERE DATI IN AFFITTO; I BENI DEMANIALI POSSONO ESSERE CONCESSI IN USO CON CANONI LA CUI TARIFFA E' DETERMINATA DAL CONSIGLIO COMUNALE.

05. LE SOMME PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI, DA LASCITI, DONAZIONI, RISCOSSIONI DI CREDITI O, COMUNQUE, DA CESPITI DA INVESTIRSI A PATRIMONIO, DEBONO ESSERE IMPIEGATE O NELLA ESTINZIONE DI PASSIVITA' ONEROSE O NEL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA L'ACCETTAZIONE E IL RIFIUTO DI LASCITI E DI DONAZIONI DI BENI, IL CUI VALORE SUPERI LE L.

1000000000 ; ALTRIMENTI LA DELIBERAZIONE E' DI COMPETENZA DELLA GIUNTA.

07. IN OGNI CASO E' FATTA SALVA L'AUTORIZZAZIONE DEL PREFETTO AI SENSI DELLA LEGGE 21.06.1896 , N. 218 .

08. LA GIUNTA RENDE CONTO AL CONSIGLIO DELLA GESTIONE DEI BENI COMUNALI IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO.

ART. 84

CONTABILITA' COMUNALE: IL BILANCIO

01. L'ORDINAMENTO CONTABILE DEL COMUNE E' RISERVATO ALLA LEGGE DELLO STATO.

02. LA GESTIONE FINANZIARIA DEL COMUNE SI SVOLGE IN BASE AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE REDATTO IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA, DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 31 OTTOBRE, PER L'ANNO SUCCESSIVO, OSSERVANDO I PRINCIPI DELLA UNIVERSALITA', DELL'INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

03. IL BILANCIO E GLI ALLEGATI PRESCRITTI DALLA LEGGE DEVONO ESSERE REDATTI IN MODO DA CONSENTIRE LA LETTURA PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.

04. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ASSUNTI SENZA ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA.

05. SENZA TALE IMPEGNO L'ATTO E' NULO DI DIRITTO AI SENSI DEL COMMA 05 , ARTT. 55 , DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .

ART. 85

CONTABILITA' COMUNALE: IL CONTO CONSUNTIVO

01. I FATTI GESTIONALI SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO COMPRENDENTE IL CONTO DEL BILANCIO E IL CONTO DEL PATRIMONIO.

02. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO.

03. LA GIUNTA COMUNALE ALLEGA AL CONTO CONSUNTIVO UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA CON CUI ESPRIME LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI, NONCHE' LA RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DI CUI ALL' ARTT. 87 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 86

ATTIVITA' CONTRATTUALE

01. AGLI APPALTI DI LAVORI, ALLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI, ALLE VENDITE, AGLI ACQUISTI A TITOLO ONEROSO, ALLE PERMUTE, ALLE LOCAZIONI, IL COMUNE, PER IL PERSEGUIMENTO DEI SUOI FINI ISTITUZIONALI, PROVVEDE MEDIANTE CONTRATTI.

02. LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DEVE ESSERE PRECEDUTA DA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA.

03. LA DELIBERAZIONE DEVE INDICARE:

A) IL FINE CHE CON IL CONTRATTO SI INTENDE PERSEGUIRE;

B) L'OGGETTO DEL CONTRATTO, LA SUA FORMA E LE CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI;

C) LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE AMMESSO DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI DELLO STATO E LE RAGIONI CHE NE SONO ALLA BASE.

04. IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE NELLA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI INTERVIENE IL SINDACO O L'ASSESSORE DELEGATO.

05. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' ROGARE NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DEL

COMUNE I CONTRATTI DI CUI AL COMMA 01 .

ART. 87

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE, CON VOTO LIMITATO A DUE COMPONENTI, IL COLLEGIO DEI REVISORI, COMPOSTO DI TRE MEMBRI, SCELTI IN CONFORMITA' AL DISPOSTO DELL' ARTT. 57 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .

02. I REVISORI DURANO IN CARICA TRE ANNI E SONO RIELEGGIBILI PER UNA SOLA VOLTA. SONO REVOCABILI PER INADEMPIENZA E QUANDO RICORRONO GRAVI MOTIVI CHE INFLUISCONO NEGATIVAMENTE SULL'ESPLETAMENTO DEL LORO MANDATO E SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO.

03. IL COLLEGIO DEI REVISORI COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO, ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE, CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.

04. A TAL FINE I REVISORI HANNO DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE.

05. NELLA RELAZIONE DI CUI AL COMMA 03 IL COLLEGIO DEI REVISORI ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' AFFIDARE AL COLLEGIO DEI REVISORI IL COMPITO DI ESEGUIRE PERIODICHE VERIFICHE DI CASSA.

07. I REVISORI, OVE RISCOSTRONO GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE, NE RIFERISCONO IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO.

ART. 88

TESORERIA

01. IL COMUNE HA UN SERVIZIO DI TESORERIA CHE COMPRENDE:

A) LA RISCOSSIONE DI TUTTE LE ENTRATE DI PERTINENZA COMUNALE, VERSATE DAI DEBITORI IN BASE AD ORDINI DI INCASSO E LISTE DI CARICO E DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI;

B) IL PAGAMENTO DELLE SPESE ORDINATE MEDIANTE MANDATI DI PAGAMENTO NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E DEI FONDI DI CASSA DISPONIBILI;

C) IL PAGAMENTO, ANCHE IN MANCANZA DEI RELATIVI MANDATI, DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DI MUTUI, DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AI SENSI DELL' ARTT. 09 DEL D.L. 10.11.1978 , N. 702 , CONVERTITO NELLA LEGGE 08.01.1979 , N. 03 .

02. I RAPPORTI DEL COMUNE CON IL TESORIERE SONO REGOLATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DI CUI ALL' ARTT. 59 , COMMA 01 , DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 , NONCHE' DA APPOSITA CONVENZIONE.

ART. 89

CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE

01. I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI ESEGUONO TRIMESTRALMENTE OPERAZIONI DI CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO PER VERIFICARE

LA RISPONDENZA DELLA GESTIONE DEI FONDI STANZIATI NEI CAPITOLI DI BILANCIO RELATIVI AGLI UFFICI E SERVIZI CUI SONO PREPOSTI.

02. DELLE OPERAZIONI ESEGUITE E DELLE RISULTANZE I PREDETTI RESPONSABILI FANNO CONSTARE IN UN VERBALE CHE, INSIEME CON LE PROPRIE OSSERVAZIONI E RILIEVI, RIMETTONO ALL' ASSESSORE DEL RAMO; QUESTI NE RIFERISCE ALLA GIUNTA.

03. LA GIUNTA, IN BASE AI VERBALI ED ALLE OSSERVAZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, REDIGE TRIMESTRALMENTE PER IL CONSIGLIO LA SITUAZIONE GENERALE AGGIORNATA SULLA ESATTEZZA DELLA SITUAZIONE DI TESORERIA, DEI CONTI E DEL BILANCIO, SEGNALANDO QUALSIASI ANOMALIA RIGUARDANTE I CONTI E LA GESTIONE E PROPONENDO I RELATIVI RIMEDI.

04. QUALORA I DATI DEL CONTROLLO FACCIANO PREVEDERE UN DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELLA GESTIONE DI COMPETENZA OVVERO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI, IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA, NEI MODI E TERMINI DI CUI ALL' ARTT. 01 BIS DEL D. L. 01.07.1986 , N. 318 , CONVERTITO NELLA LEGGE 09.08.1986 , N. 488 , APPOSITA DELIBERAZIONE CON LA QUALE SIANO PREVISTE LE MISURE NECESSARIE A RIPRISTINARE IL PAREGGIO.

TITOLO 07

RAPPORTI CON ALTRI ENTI

ART. 90

PARTECIPAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE

01. IL COMUNE PARTECIPA ALLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE ED AMBIENTALE DELLA REGIONE; FORMULA, AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE PREDETTA, PROPOSTE CHE SARANNO RACCOLTE E COORDINATE DALLA PROVINCIA.

02. IL COMUNE NELLO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA' PROGRAMMATORIA DI SUA COMPETENZA SI ATTIENE AGLI INDIRIZZI GENERALI DI ASSETTO DEL TERRITORIO E ALLE PROCEDURE DETTATI DALLA LEGGE REGIONALE.

03. LA COMPATIBILITA' DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PREDISPOSTI DAL COMUNE CON LE PREVISIONI DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO E' ACCERTATA DALLA PROVINCIA.

ART. 91

INIZIATIVA PER IL MUTAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI

01. IL COMUNE ESERCITA L' INIZIATIVA PER IL MUTAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI DI CUI ALL' ARTT. 133 DELLA COSTITUZIONE, OSSERVANDO LE NORME EMANATE A TAL FINE DALLA REGIONE.

02. L' INIZIATIVA DEVE ESSERE ASSUNTA CON DELIBERAZIONE APPROVATA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 92

PARERI OBBLIGATORI

01. IL COMUNE E' TENUTO A CHIEDERE I PARERI PRESCRITTI DA QUALSIASI NORMA AVENTE FORZA DI LEGGE AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE.

02. DECORSO INFRUTTUOSAMENTE IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI O IL TERMINE MINORE PRESCRITTO DALLA LEGGE, IL COMUNE PUO' PRESCINDERE DAL PARERE.

TITOLO 08

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 93

MODIFICAZIONE E ABROGAZIONE DELLO STATUTO

01. LE MODIFICAZIONI SOPPRESSIVE, AGGIUNTIVE E SOSTITUTIVE E L'ABROGAZIONE TOTALE O PARZIALE DELLO STATUTO, SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA DI CUI ALL' ARTT. 04 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .

02. LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO IN SOSTITUZIONE DI QUELLO PRECEDENTE.

03. L'APPROVAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO COMPORTA L'APPROVAZIONE DEL NUOVO.

04. NESSUNA INIZIATIVA PER LA REVISIONE O L'ABROGAZIONE, TOTALE O PARZIALE, DELLO STATUTO PUO' ESSERE PRESA, SE NON SIA TRASCORSO ALMENO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO O DELL'ULTIMA MODIFICA.

05. UN'INIZIATIVA DI REVISIONE O DI ABROGAZIONE RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE, NON PUO' ESSERE RINNOVATA NEL CORSO DELLA DURATA I CARICA DEL CONSIGLIO STESSO.

ART. 94

ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

01. IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE E' DELIBERATO ENTRO SEI MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

02. GLI ALTRI REGOLAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO, ESCLUSI QUELLO DI CONTABILITA' E QUELLO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, SONO DELIBERATI ENTRO UN ANNO DALLA DATA DI CUI AL COMMA 01 .

03. SINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME DEI MEDESIMI REGOLAMENTI VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 95

ENTRATA IN VIGORE

01. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E AFFISSO ALL' ALBO PRETORIO COMUNALE PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI.

02. IL SINDACO INVIA LO STATUTO, VIDIMATO SU OGNI FOGLIO DAL SEGRETARIO DEL COMUNE E MUNITO DELLA CERTIFICAZIONE DELLE AVVENUTE PUBBLICAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, AL MINISTERO DELL'INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

03. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

04. IL SEGRETARIO DEL COMUNE APPONE IN CALCE ALL'ORIGINALE DELLO STATUTO LA DICHIARAZIONE DELL'ENTRATA IN VIGORE.